SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

73ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1958

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente TIBALDI
e del Vice Presidente BOSCO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 3287

Corte costituzionale:

Trasmissione di sentenze 3289

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 3287

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 3289

Deferimento alla deliberazione di Commissioni permanenti 3287

Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 3288

Trasmissione 3287

« Modificazione dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile » **(89)** *d'iniziativa del senatore Trabucchi* (Discussione e approvazione):

CARUSO 3290
PELIZZO, *relatore* 3290
SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 3290

« Modifiche delle norme sulla libera docenza » **(51)** *d'iniziativa del senatore Jannuzzi*; « Modifica delle norme sulla libera docenza » **(62)** *d'iniziativa dei senatori Alberti ed altri*; « Esami di abilitazione alla libera docenza » **(98)** *d'iniziativa del senatore Caristia* [Discussione e approvazione del disegno di legge: « Esami di abilitazione alla libera docenza » **(51-62-98)**]:

ALBERTI . . . . . *Pag.* 3342
CARISTIA, *relatore* . . . . . 3311 e *passim*
D'ALBORA 3339
DONINI . . . . . 3296 e *passim*
FORTUNATI . . . . . 3303 e *passim*
GRANATA 3325
GRECO 3307, 3331
JANNUZZI 3308
LUPORINI 3319, 3326, 3336
MACAGGI 3291, 3337
MORO, *Ministro della pubblica istruzione* . . . 3315 e *passim*
SANTERO 3308
ZOLI . . . . . 3313 e *passim*

Interpellanze:

Annunzio 3342

Per lo svolgimento:

MARIOTTI 3342
MORO, *Ministro della pubblica istruzione* . . . 3342

Interrogazioni:

Annunzio 3343

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100)

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

CEMMI, *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Boggiano Pico per giorni 4, Massari per giorni 3, Piola per giorni 7, Solari per giorni 4, Venditti per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi s'intendono concessi.

Annunzio di trasmissione di disegni di legge dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 ai connazionali che rimpatriano temporaneamente » (297);

« Modifiche all'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1680, relativo all'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento » (298);

« Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica » (299).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa:

del senatore Bellisario:

« Modifica dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sulla stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali » (295);

del senatore Angelini Cesare:

« Rivalutazione del compenso speciale dovuto al personale tecnico del Corpo delle miniere in virtù della legge 14 novembre 1941, n. 1324 » (296).

Annunzio di deferimento di disegni di legge alla deliberazione di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed alla deliberazione:

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e

con il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni » (268), previo parere della 8ª Commissione;

« Modalità per la nomina del Vice direttore generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato » (272), previo parere della 1ª Commissione;

« Trasferimento in ruolo organico del personale della Ragioneria generale dello Stato collocato fuori ruolo presso i relativi organi decentrati » (291), previo parere della 1ª Commissione;

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Disciplina relativa all'impianto di radiocomunicazioni nel territorio nazionale da parte di aziende, istituzioni ed enti stranieri e norme per l'uso delle stazioni radioelettriche installate a bordo di navi mercantili e da diporto in sosta nelle acque territoriali dello Stato » (260), previ pareri della 2ª e della 3ª Commissione;

« Modificazione allo Statuto della Società per azioni " Larderello " per lo sfruttamento dei giacimenti salini esistenti nella zona prevista nell'articolo 1 del regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 318, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 » (294), previo parere della 5ª Commissione;

della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Nuove norme sulla facoltà di rappresentanza dei commercianti titolari di licenza » (273), d'iniziativa del deputato Bozzi, previo parere della 2ª Commissione;

« Erogazione di contributi alla Mostra mercato dell'artigianato in Firenze ed allo Istituto veneto per il lavoro in Venezia » (274), previo parere della 5ª Commissione;

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 499, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » (247);

« Disposizioni in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni » (275), previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione;

della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Limiti di età a posti di ruolo presso i manicomi pubblici » (269), d'iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri, previo parere della 1ª Commissione;

« Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » (270), d'iniziativa dei senatori Scotti ed altri, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

« Autorizzazione alla spesa straordinaria di lire 400 milioni a parziale estinzione di passività arretrate per ricovero degli infermi tubercolotici » (277), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Autorizzazione alla spesa di lire 900 milioni per l'estinzione di passività arretrate inerenti al pagamento delle rette di ricovero di infermi poliomielitici poveri » (278), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo che apporta modifiche alla Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmato a l'Aja il 28 settembre 1955 » (240), previo parere della 4ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 5 ottobre 1957 » (241), previ pareri della 4ª e della 5ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra l'Italia ed il Marocco concernente la clausola della Nazione più favorita in materia doganale, concluso in Rabat il 23 luglio 1957 » (242), previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione;

« Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 7 gennaio, 30 gennaio, 28 gennaio, 1° febbraio, 26 marzo e 2 aprile 1957 » (256), previ pareri della 5ª, della 8ª e della 9ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera concernente la circolazione degli autoveicoli ed il traffico stradale, concluso a Zurigo il 19 settembre 1957 » (258), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54 » (244);

« Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per lo esercizio finanziario 1954-55 » (245);

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Schema quadriennale di finanziamento per la riconversione della coltura granaria e per il riordinamento colturale » (262), di iniziativa dei senatori Sereni ed altri, previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione e della Giunta consultiva per il Mezzogiorno;

« Classificazione ufficiale degli oli di oliva » (279), previ pareri della 2ª e della 9ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta di stamane, la 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), ha esaminato ed approvato il seguente disegno di legge:

« Concessione di un contributo di lire 600 milioni per la costruzione in Milano di un nuovo ospedale dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori » (228).

Annunzio di trasmissione di sentenze della Corte costituzionale

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera del 1° dicembre 1958, ha trasmesso copia delle sentenze, depositate in pari data in Cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2825, e 27 dicembre 1952, n. 3995, riguardanti espropriazione di terreni in relazione alla legge 21 ottobre 1950, n. 841 (Sentenza n. 70);

l'illegalità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3524, e 28 dicembre 1952, n. 463, riguardanti espropriazione di terreni in relazione alla legge 21 ottobre 1950, n. 841 (Sentenza n. 71).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modificazione dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile » (89)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di

iniziativa del senatore Trabucchi: « Modificazione dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARUSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO. A nome del Gruppo comunista, dichiaro di essere favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PELIZZO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Qui pare che si stia facendo una gara per tacere, ma il Governo non può tacere. L'onorevole Trabucchi si è preoccupato della situazione, che è veramente peculiare, di molti uffici dei Tribunali ed anche delle Corti d'Appello. La modifica che egli ha proposto al Senato riguarda l'articolo 156 delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice di procedura civile per quanto concerne l'esecuzione sui beni sequestrati. Per intelligenza del Senato, il quale peraltro dimostra con evidenza di interessarsi della questione, ritengo opportuno leggere la disposizione così come è contenuta nell'articolo 156: « Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del Codice deve depositarne copia nella Cancelleria del Giudice competente per la esecuzione nel termine perentorio di un mese dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del Codice. Insieme con la sentenza di condanna deve essere depositata copia della sentenza di convalida del sequestro ».

La modificazione che il senatore Trabucchi ha proposto riguarda soltanto il termine del deposito; infatti egli chiede, per ragioni contingenti, essendosi verificate difficoltà nelle esecuzioni e nel rilascio delle copie, a causa anche della brevità del termine, che il termine di 30 giorni stabilito perentoriamente dall'articolo 156 sia portato a 60 giorni.

Il Governo osserva in linea generale che, in vista dell'attuazione del nuovo Codice di procedura civile, queste riforme fatte a mosaico non sono di suo gradimento. Tuttavia, poichè la proposta del senatore Trabucchi risponde ad esigenze di pratica attuazione, si rimette al Senato per la deliberazione che esso riterrà di prendere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è così modificato:

« Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del Codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del Codice. Insieme con la sentenza di condanna deve essere depositata la copia della sentenza di convalida del sequestro ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi: « Modifiche delle norme sulla libera docenza » (51); del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Alberti ed altri: « Modifica delle norme sulla libera docenza » (62); del disegno di legge d'iniziativa del senatore Caristia: « Esami di abilitazione alla libera docenza » (98); approvazione del disegno di legge: « Esami di abilitazione alla libera docenza » (51-62-98)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge: « Modifiche delle norme sulla libera docenza », d'iniziativa del senatore Jannuzzi; « Modifica delle norme sulla libera docenza », d'iniziativa dei senatori Alberti ed altri; « Esami di abilitazione alla libera docenza », d'iniziativa del senatore Caristia.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Macaggi. Ne ha facoltà.

MACAGGI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io penso che dobbiamo essere grati ai colleghi che hanno presentato i disegni di legge sulla libera docenza, in quanto di tale materia era tempo, a mio giudizio, che si riparlasse nelle Aule del Parlamento, dopo che nella legislatura scorsa era stato approvato in questa stessa Aula un disegno di legge del senatore Ciasca che era rimasto poi lettera morta in quanto non approvato nell'altro ramo del Parlamento. La libera docenza ha una storia veramente italiana in quanto dalla legge Casati in poi ha avuto un suo sviluppo, dall'epoca in cui gli esami si facevano in *camera caritatis* nelle singole Università, sviluppo che ha portato a sempre maggiore serietà delle prove e ad un loro indubbio perfezionamento, col raggiungimento di encomiabili risultati nella maggior parte delle Facoltà e discipline. Ciò che non può dirsi, in verità, delle discipline che a me interessano maggiormente, e cioè quelle inerenti le Facoltà di medicina.

Nel trattare brevemente di questo argomento, vorrei chiedere al signor Presidente di permettermi di iniziare l'esame dei disegni di legge dal terzo nella serie, quello presentato dal senatore Caristia, in quanto ritengo che gli altri due potranno essere affrontati di conseguenza e forse più fruttuosamente discussi quando ci saremo intesi sul primo, fornito dei pregi derivanti dall'originario disegno ed anche dei perfezionamenti che sono stati concordati nella discussione svoltasi in sede di sesta Commissione.

Il senatore Caristia, nella sua relazione, lamenta che ci sia stata una specie di inflazione della libera docenza nelle Facoltà di medicina ed ha unito alla sua relazione delle tavole dimostrative a questo riguardo dalle quali si vede come mentre il numero delle docenze — limitandoci anche ai soli posti messi a concorso — è rimasto su per giù immutato nella maggior parte delle Facoltà, viceversa per alcune Facoltà e cioè quelle di lettere e filosofia, ingegneria, medicina e chirurgia, il numero è diventato veramente cospicuo. Lettere e filosofia: 132 posti nel 1955, 128 posti nel 1957; ingegneria: 123 posti nel 1955, 77 nel 1957; medicina e chirurgia 553 nel 1955, arrivati a 617 posti messi a concorso nel 1957. A che cosa deve attribuirsi questo fenomeno?

Le cause di questa cosiddetta inflazione nel campo della medicina sono molteplici. Una fra le principali è l'uso che si fa del titolo della libera docenza nel campo medico, a cominciare dalla richiesta, che ormai è diventata quasi un'abitudine, della libera docenza in determinati concorsi e specialmente nei concorsi per primario ospedaliero. Si può dire che non vi è oggi ospedale che faccia concorsi per primari e che non richieda il titolo di libero docente. Naturalmente questo porta alla corsa di tutti gli ospedalieri al titolo, per potersene valere domani nei loro concorsi.

E badate, si è arrivati anche a richiedere la libera docenza nei concorsi per assistenti e aiuti negli ospedali. Ma non è solo negli ospedali che noi vediamo verificarsi questo fenomeno che deteriora l'istituto della libera docenza. In seno alle nostre stesse facoltà accade, in conseguenza del numero chiuso, che si propongano libere docenze per

materie di secondarissima importanza o per materie che forse non hanno nemmeno una loro vera e propria sufficiente consistenza dottrinale. Sono materie che sono state proposte per la libera docenza, ed accettate evidentemente per creare possibilità di abilitazione a quei molti, appartenenti a determinati istituti, specialmente di materie cliniche, che non possono trovare posto nell'ambito del numero di futuri docenti nelle materie fondamentali.

È un grave inconveniente questo, ma è ancora più grave, dal punto di vista della struttura e della morale universitaria, quando si vedono proporre docenze per nuove materie con evidenti scopi a distanza, di creazione cioè di nuove cattedre *ad personam*.

Non parlo di altri gravi inconvenienti che derivano dal fatto che i liberi docenti non sono impiegati nelle Facoltà, come dovrebbero. Il titolo della libera docenza, una volta acquisito, resta sostanzialmente un titolo teorico, l'insegnamento non essendo esercitato con la dovuta serietà.

Appare d'altra parte evidente, di fronte ai recenti risultati degli esami di abilitazione, che noi ci troviamo di fronte alla necessità di discutere, come abbiamo fatto in Commissione, sull'opportunità o meno di mantenere il « numero chiuso » per i concorsi per libere docenze, oppure se non convenga ritornare al numero aperto.

Il senatore Jannuzzi, presentando il suo disegno di legge, si è dichiarato palesemente favorevole al numero aperto per la semplice constatazione dell'effetto negativo del numero chiuso. Direi che, secondo il senatore Jannuzzi, sia questa la ragione principale per cui il numero chiuso deve essere respinto: appunto perchè, egli ha detto, non è stato mai applicato, evidentemente per la ragione che non poteva esserlo.

Non è stato effettivamente applicato, perchè le Commissioni, pure vincolate al numero chiuso, si sono trovate di fronte ad un numero di concorrenti giudicati degni di acquisire la libera docenza di gran lunga superiore a quello previsto nei singoli concorsi.

Noi abbiamo già visto come in effetti questo numero chiuso abbia provocato gravi inconvenienti rispetto all'inflazione — chiamiamola pure così, perchè tale è — delle materie proposte per i concorsi di libera docenza.

Dico subito che io non sono favorevole al numero chiuso bensì al numero aperto, innanzitutto perchè ritengo non democratico il chiudere la possibilità di adire alla docenza a chiunque la meriti. Se noi manteniamo il numero chiuso per le libere docenze, chiedo perchè non chiudiamo il numero delle iscrizioni degli studenti alle Università. Il ragionamento che può portare a questa decisione è evidentemente lo stesso. Di fronte al numero ritenuto eccessivo di liberi docenti, sta infatti il numero eccessivo lamentato in molte Università — per quanto eccessivo non sia, come dimostrano i rilievi fatti dall'Associazione degli assistenti universitari — degli studenti iscritti alle facoltà di medicina. Chiudere la porta ad elementi che potrebbero domani diventare eminenti nel campo scientifico e professionale, togliere a dei giovani la possibilità di rispondere ad una loro vocazione, è un provvedimento a mio parere non accettabile.

D'altra parte noi dobbiamo anche tener presente che, tenendo chiuso il numero delle libere docenze, veniamo a sbarrare la strada ad elementi, i quali non dico siano migliori, ma possono essere certamente di valore pari a coloro che invece sono compresi nel numero, in quanto nella Commissione hanno i loro maestri. Qui entriamo in un ragionamento apparentemente povero e meschino, ma che risponde alla realtà. Se questo è un peccato, lanciate pure le vostre pietre contro i professori universitari. Ma io vi dico che forse le pietre non basterebbero in questo caso. È umano del resto che un professore, che ha allevato i suoi giovani e li porta all'esame di abilitazione e alla docenza, che per essi costituisce un premio ai gravi sacrifici compiuti per anni ed anni onde arrivare alla maturità sufficiente, si venga a trovare in una condizione morale del tutto particolare, che non può essere sottovalutata; condizione morale per cui, per gli stessi vincoli di riconoscenza che il

maestro deve avere verso i suoi allievi che maggiormente si sacrificano, il maestro sente l'obbligo di premiare i giovani che lo meritano nella sua veste di giudice in questi concorsi, che tali non dovrebbero essere (come già è stato detto da qualcuno dei proponenti di questi disegni di legge), poichè si tratta di arrivare ad una abilitazione e nulla più. Dal che deriva, in conseguenza del numero chiuso, che talvolta vengono esclusi dei giovani che se non sono degli autodidatti, perchè da soli certe discipline non si possono coltivare in modo sufficiente, si sono dedicati con personali iniziative e con maggiori sacrifici all'indagine scientifica, ma vengono ad essere eliminati nei concorsi per il solo fatto di non appartenere a cliniche od Istituti, nemmeno come assistenti volontari.

Mi sia permesso qui, signor Ministro, un richiamo alla necessità per i nostri Istituti di essere autorizzati ad assumere un numero maggiore di assistenti volontari, che nulla costano allo Stato. Esistono al riguardo limiti alle assunzioni praticamente molto restrittivi e riferiti ad una proporzione con gli assistenti di ruolo per cui, onorevole Ministro, in un Istituto (e sono molti oggi gli Istituti universitari in queste condizioni) che abbia soltanto due posti di ruolo, possono essere al massimo sei gli assistenti volontari. E questo con centinaia di studenti da curare, mentre potremmo valerci efficacemente dell'opera di questi giovani di buona volontà se avessimo la possibilità di assumerne in numero maggiore. Capisco che questi sarebbero domani forse degli altri concorrenti alla libera docenza; ma per i motivi che ho detto e che ancora dirò non credo che il numero certamente cospicuo dei liberi docenti in discipline medico-chirurgiche possa costituire un motivo valido di limitazione della possibilità di accedere al titolo.

Numero aperto, dunque, anche se si insiste da molti nell'affermare che esso racchiude dei pericoli, che porta al declassamento dell'istituto specialmente nell'ambito delle Facoltà mediche. Le cifre statistiche che abbiamo riferito dimostrano di fatto un aumento progressivo che può preoccupare. Io credo, però, che rimedi possano trovarsi. Le discussioni che abbiamo avuto in Commissione hanno portato alla conclusione che si debbano limitare le materie per le quali si ammette la libera docenza a quelle che fanno parte dell'ordinamento didattico delle singole facoltà. Io stesso ho insistito su questa espressione « ordinamento didattico », perchè altre espressioni possono aprire la porta anche a materie che non sono veramente materie di insegnamento e quindi si potrebbe andare incontro a quei motivi di inflazione di cui già ho fatto parola.

Fermiamoci quindi alle materie fondamentali o complementari, le quali nella loro stessa entità didattica richiedono intanto un buon numero di docenti, al quale non corrisponde spesso quello a disposizione negli Istituti, dal che questi potrebbero meglio usufruire dei liberi docenti, rendendo in tal modo sostanzialmente meno grave l'inconveniente del numero elevato di docenti nelle singole materie mediche. È ovvio che, di fronte alle esigenze didattiche e di funzionamento di una scuola medica, occorrono elementi sui quali si possa fare sicuro affidamento. Ma qui siamo nelle mani dei maestri, dei professori chiamati a far parte delle commissioni per gli esami di abilitazione.

Elemento di essenziale importanza è sempre, ovviamente, la serietà dell'esame. Gli esami per le docenze sono per altro condotti sempre con serietà, per quanto io stesso ho constatato nei lavori delle Commissioni di cui ho fatto parte. Sono esami fatti con scrupolo, per cui i giudizi sono formulati in piena coscienza. Seguendo questo metodo è indubbio che gli elementi di scarto, che sono quelli che forse maggiormente possono preccupare dal punto di vista dell'esito di questi concorsi, vengono inesorabilmente eliminati. Restano i concorrenti seri, meritevoli, a molti dei quali il numero chiuso chiuderebbe la porta in faccia. Considerazioni, d'altra parte, in favore del numero aperto si possono trarre dalla necessità e opportunità di utilizzazione dei liberi docenti in un più largo campo didattico, non limitato cioè all'insegnamento e alle esercitazioni nei singoli corsi fonda-

mentali o non fondamentali, ma esteso ad esempio in quel grande numero di scuole di specializzazione che oggi esistono nelle università, che potrebbero meglio funzionare se non fossero praticamente, come sono, a grave carico dei titolari delle cattedre e dei loro aiuti, e se questi potessero valersi anche dei liberi docenti che esistono nelle singole sedi.

Un altro ottimo mezzo di utilizzazione dei liberi docenti potrà essere d'altra parte l'attività didattica delle scuole ospedaliere, oggi in notevole sviluppo. È un'antica, vecchia tradizione italiana, questa, che può essere accolta con favore, o può essere criticata secondo i punti di vista. Personalmente sono favorevole a queste iniziative e non vedo ragione perchè gli universitari debbano opporsi all'istituzione di tali scuole ospedaliere, in effetti già in funzione nella preparazione dei giovani laureati agli esami di Stato. È comunque evidente che tali attività portano alla necessità di buoni docenti e quindi ad una loro utilizzazione che renderà meno pesante l'inconveniente del loro numero.

D'altra parte dobbiamo anche tener presenti quelle che sono le necessità nostre, intrinseche degli istituti scientifici. Io in altro momento, signor Ministro, mi sono rivolto a lei perchè fossero sollecitate quelle disposizioni, che ritengo siano state già prese, per l'aumento del numero degli assistenti di ruolo ed anche dei cosiddetti assistenti straordinari, nonchè per un adeguamento dei compensi che ad essi vengono corrisposti, e colgo l'occasione per ripetere questa mia raccomandazione, ringraziandola del suo segno di assenso e pregandola di sollecitare, se possibile, la corresponsione agli assistenti di quell'indennità di ricerca scientifica, che questi giovani aspettano da oltre un anno. All'insufficienza numerica degli assistenti di ruolo, straordinari e volontari, potrebbe frattanto ovviarsi con la utilizzazione sistematica di liberi docenti, che in tale attività potrebbero rendersi utili date le direttive attuali dell'insegnamento universitario, degli insegnamenti tecnici, in campo clinico e sperimentale. Il vecchio metodo della lezione cattedratica e delle esercitazioni a grandi gruppi di studenti deve essere abbandonato. Non si può insegnare in un'aula che contiene diverse centinaia di studenti, che vi si affollano in modo inumano. S'impara poco, e il professore fatica. Noi dovremmo invece seguire i metodi ormai applicati nelle maggiori nazioni, in primo luogo in America, dove l'insegnamento è frazionato e affidato a numerosi docenti che insegnano a gruppi di studenti che essi possono seguire; interrogare quasi con un sistema da scuola media: sistema necessario ormai anche all'insegnamento universitario, specialmente nelle materie sperimentali, che richiedono il contatto continuo fra docente e discente.

In tal modo noi arriveremmo ad un esercizio che vorrei dire quasi automatico della libera docenza, utilizzando l'attività dei docenti in seno all'università, dove potrebbe anche aversi la possibilità di un controllo sulla loro attività didattica. Questo può ben dirsi che oggi sfugga completamente; noi professori dobbiamo rilasciare sugli appositi moduli delle firme ai liberi docenti per attestare che essi hanno insegnato, tenendo un certo numero di lezioni, ma questo metodo burocratico non consente alcun controllo valevole dell'esercizio effettivo della docenza.

Vedo confermate, nel disegno di legge che discutiamo, queste norme di cui ci siamo finora accontentati; per cui si parlerà ancora di esercizio della docenza entro il quinquennio, della possibilità della proroga su giudizio della facoltà, eccetera. Restino pure queste norme, ma si trovi il modo di mettere i responsabili in condizione di effettuare un controllo veramente valido.

Ho accennato, al principio di questo mio intervento, al problema della obbligatorietà del titolo di libera docenza richiesto nei concorsi ospedalieri. Bisogna trovare il modo, evidentemente, di superare questa disposizione: la libera docenza non è *conditio sine qua non* nella valutazione della capacità professionale del candidato al primariato ospedaliero, e un ottimo medico, un ottimo chirurgo, anche se sprovvisto del titolo di libera docenza, potrà essere un ottimo primario. Sarà comunque nella Commissione di sanità che dovrà studiarsi il modo di eliminare questo inconveniente. Naturalmente

non escludo che la libera docenza debba essere considerata titolo valido anche per un concorso ospedaliero, nel punteggio ai fini della classificazione dei singoli concorrenti. Ma questo non significa che la libera docenza debba essere richiesta per diventare primario o aiuto negli ospedali: la materia è completamente diversa.

Un triste motivo della moltiplicazione delle libere docenze nel campo medico è quello del titolo di « professore » che la docenza. in Italia, porta con sè. Se vi fosse modo di impedire (mi rivolgo ai giuristi presenti) che il libero docente venga chiamato « professore », il 50 per cento dei medici non mirerebbero al titolo.

Nel disegno di legge è detto che a coloro che hanno conseguito l'abilitazione spetta il titolo di « libero docente », al quale però sarà messo accanto senza dubbio il titolo di « professore ».

ZELIOLI LANZINI. È un'innovazione moralizzatrice.

MACAGGI. È senz'altro un'innovazione utilissima, così come è giusto che vi sia l'indicazione specifica della materia in cui il professore si è abilitato, perchè in tema di libera docenza noi viviamo spesso nell'equivoco, e non sono rari i casi in cui liberi docenti in una qualsiasi minore materia biologica esercitano la clinica e scrivono a chiare lettere sulla targa del loro studio d'essere professori delle facoltà mediche di Genova, di Torino, eccetera, equivoco equivalente a quello che si è ricordato in Commissione, del profumiere che sulla sua bottega aveva scritto « Prof. » prima del suo nome!

Ritengo pertanto che effettivamente sia un passo avanti nella moralizzazione dell'uso del titolo il previsto obbligo per il libero docente di indicare la materia in cui egli è abilitato.

Le brevi considerazioni che ho avuto l'onore di esporre mi permettono di esere molto rapido per quanto riguarda gli altri due disegni di legge, del senatore Alberti ed altri, e del senatore Jannuzzi, ambedue per il numero aperto e quindi d'accordo con le argomentazioni di cui mi sono occupato. Un po' più rigoroso è il collega Alberti, in quanto richiede il giudizio unanime di idoneità, per la concessione dell'abilitazione oltre il numero. Si tratta della solita questione, cioè di una norma transitoria che viene proposta in favore di coloro che non sono entrati nel numero ufficiale previsto dai singoli concorsi.

Mi dichiaro d'accordo con i disegni di legge dei senatori Alberti e Jannuzzi, per ragioni evidenti di giustizia; negli anni trascorsi fino al 1956 sempre vi è stata una disposizione transitoria che ha abilitato alla libera docenza coloro che erano rimasti fuori del numero ufficiale e, se andrà in vigore, come mi auguro, il disegno del senatore Caristia, resterebbe una lacuna per quel che riguarda i concorrenti non abilitati nel 1957, per i quali ambedue i disegni di legge portano ad una conclusione positiva che non esito a sottoscrivere. Penso anzi che si potrebbe arrivare ad un contemperamento e che i due disegni di legge potrebbero anche andarsi incontro l'un l'altro in modo da rendere realizzabile sul piano del disegno di legge Caristia una soluzione favorevole a questi concorrenti.

ZOLI. Sono già assorbiti nell'articolo 11.

MACAGGI. Molto bene; pertanto verranno considerati abilitati quelli che hanno avuto l'idoneità all'unanimità, mentre per gli idonei a maggioranza sarà richiesto il parere del Consiglio superiore. In questo siamo d'accordo.

Queste sono le considerazioni che io intendevo esporre su questo disegno di legge per meglio chiarire la situazione, specialmente nei riguardi di coloro i quali sarebbero ancora fautori del numero chiuso; contro questi stanno, a mio avviso, le ragioni che ho qui esposto. Vorrei chiudere questo mio intervento sottolineando l'opportunità che i liberi docenti siano tenuti a contatto con le scuole universitarie. Effettivamente le nostre scuole cliniche e scientifiche hanno una tradizione tale che è garanzia non solo per la serietà degli studi che in esse vengono affrontati ma anche per la creazione di quella reciproca stima e di quei legami affettivi

tra maestri ed allievi, ai quali si perviene nella consuetudine del lavoro comune e nella valorizzazione di quell'esempio che i giovani traggono dai maestri, nella diuturna alimentazione di quella fiamma ideale che sola può dare nuova vita, com'è auspicabile, all'istituto della libera docenza, se realmente inserito nell'attività delle nostre scuole. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Donini. Ne ha facoltà.

DONINI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, i senatori che hanno partecipato alle numerose e laboriose discussioni in sede di sesta Commissione su questo disegno di legge sanno che tutte le parti, dopo una serie di contatti presi anche con i colleghi dell'altro ramo del Parlamento, sono arrivate ad un accordo di massima. Tale intesa riguarda naturalmente sia il disegno di legge presentato dal senatore Caristia, nel testo emendato dalla Commissione, sia gli altri due, che si riferiscono ad un fatto transitorio, destinato soltanto ad avere un certo interesse entro le poche settimane che ci separano dalla convocazione delle nuove commissioni d'esame per la libera docenza.

I senatori della mia parte politica mi hanno pregato, pur mantenendo fede al nostro accordo e pur riservandoci naturalmente il diritto di presentare alcuni emendamenti sui quali intendiamo svolgere una prima battaglia di principio, di svolgere alcune osservazioni generali, perchè, se è vero che il disegno di legge del senatore Caristia rappresenta a giudizio di tutti o di quasi tutti un notevole passo innanzi verso il risanamento dell'istituto della libera docenza, non si può non far rilevare che sarebbe stato preferibile affrontare il problema della regolamentazione di questo istituto insieme a quello di tutta la vita universitaria.

Non si può deplorare la fretta del collega Caristia nel presentare il suo testo unicamente perchè ci siamo trovati di fronte ad altri disegni di legge, che non potevano essere accettati se non nell'ambito di una riforma generale che facesse scomparire una volta per sempre la norma del numero chiuso. È questo, tuttavia, uno dei tanti indizi di un metodo non giusto nel discutere i problemi pur così importanti della pubblica istruzione, frantumando di volta in volta le decisioni che siamo chiamati a prendere anzichè inquadrarle in una visione d'insieme che ci permetterebbe di arrivare a formulazioni nuove e valide per un periodo molto lungo di tempo. Occorreva, per esempio, mettere in relazione la libera docenza e il suo rinnovamento con il rinnovamento generale del sistema delle cattedre universitarie e del funzionamento degli Istituti, anch'essi presi nel loro insieme. Si trattava di concepire in modo nuovo, originale, l'intero problema della vita universitaria.

Queste cose vennero dette con molta efficacia in occasione della discussione che si è svolta in quest'Aula due anni e mezzo fa, soprattutto dall'amico Fortunati, il quale fin d'allora, discutendosi il disegno di legge Ciasca, aveva fatto notare come non bastasse disciplinare in modo nuovo e più giusto l'istituto della libera docenza, ma occorresse trovare il modo di farlo funzionare, uscendo da una concezione ormai superata dell'Università, vista solo come un insieme di cattedre e di Facoltà, e passando alla concezione degli Istituti universitari o per singole Facoltà, o anche per più Facoltà. Così la funzione del libero docente, come pure dell'assistente, dell'aiuto e, perchè no, di quei professori aggregati o aggiunti che molti auspicano che vengano introdotti nei ruoli organici, potrebbe inserirsi finalmente in modo rispondente a quell'effettivo prestigio scientifico ch'essa merita.

Si dice che i liberi docenti oggi non insegnano e la cosa è vera e in alcuni casi assume le caratteristiche di un vero e proprio scandalo; ma, se dovessero insegnare tutti, che cosa succederebbe oggi, quale caos insorgerebbe nelle nostre Università, quali impossibilità pratiche ne scaturirebbero? Noi pensiamo che, perchè essi possano effettivamente essere presenti e funzionare nella vita reale delle Università, occorrerà rivedere veramente a fondo tutto il sistema della no-

stra istruzione superiore. Qualora potessimo arrivare a istituire dei corsi solo per un piccolo numero di allievi, qualora riuscissimo a stabilire un contatto diretto tra docente e studenti e a dare un carattere effettivo alle esercitazioni, come parte integrante del programma dei corsi, allora i liberi docenti potrebbero diventare dei veri coadiutori dei professori ufficiali o anche svolgere corsi paralleli dello stesso valore, là dove gli insegnamenti fondamentali devono essere impartiti a un numero impossibile di studenti, che arriva, come nel caso di alcune Facoltà, a duemila o a duemilacinquecento per corso.

Queste erano, a nostro avviso, alcune delle necessità che avrebbero potuto consigliare una maggiore ponderazione nell'affrontare il problema della libera docenza. Ripeto che queste nostre osservazioni di principio non tolgono nulla al merito della legge che discutiamo, in quanto essa perlomeno tende, con l'accordo quasi unanime del Senato e forse solo con l'opposizione del Governo, a meno che il Ministro non abbia avuto una resipiscenza in questi ultimi giorni, a eliminare la pratica del numero chiuso, sulla cui antidemocraticità e soprattutto sulla cui inefficacia ha svolto argomenti così persuasivi poc'anzi il collega Macaggi.

È noto che l'intera sesta Commissione, senza distinzione di parti, è stata favorevole alla soppressione del numero chiuso e che rimane solo aperta l'incognita dell'atteggiamento governativo.

Si è inserito qui un episodio a cui alludo solo di sfuggita, ma che ha un certo significato politico, ed è per questo che mi permetto di ricordarlo.

Mentre discutevamo in sede di 6ª Commissione, e ne discutevano anche i nostri colleghi della Camera, sulla questione della libera docenza e si era arrivati ad un accordo sostanziale sulla necessità di abolire il numero chiuso, c'è stata una presa di posizione contraria da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il Consiglio superiore naturalmente ha pieno diritto di esercitare i suoi compiti di critica; e non sarebbe del resto la prima volta che il Consiglio superiore prende delle decisioni un po' avventate, sulle quali poi è stato necessario ritornare.

Proprio sulla questione della libera docenza e del numero chiuso, se c'è qualcuno che è responsabile dell'affollamento dei liberi docenti, specie nelle facoltà di medicina, come poco fa ricordava il collega Macaggi; se c'è qualcuno che è responsabile del fatto, per esempio, che, come si legge nell'ottima relazione del senatore Caristia, il 76 per cento dei liberi docenti abilitati nel 1955 appartenevano alla sola facoltà di medicina e chirurgia; se c'è qualcuno che è responsabile del fatto che nella sessione del 1957 il 70 per cento degli abilitati, tra vincitori, idonei fuori numero, idonei a maggioranza e coloro che avevano già conseguito precedentemente una libera docenza, 1.254 su 1880 appartenevano ugualmente alla facoltà di medicina e chirurgia, è proprio il Consiglio superiore, con quella bella trovata dei posti prestabiliti, che non ha risolto nulla, anzi ha aggravato e continuerebbe ad aggravare la situazione nel campo di un istituto che pure, a nostro avviso, può e tanto più potrà in futuro svolgere una funzione positiva.

Il Consiglio superiore si è pronunciato come credeva. Ma a noi non è piaciuto quel che è venuto fuori nel corso del dibattito sulla posizione presa dal Consiglio superiore, come se quest'organo si arrogasse il diritto di dare lezioni al Parlamento. Esso ha trovato addirittura che i parlamentari non avevano agito in maniera abbastanza seria...

MORO, *Ministro della pubblica istruzione.* Chi l'ha detto? Lei riprende sbagliando.

DONINI. È stato detto in sede di Commissione ed è stato anche riportato genericamente dalla stampa, come se si volesse esasperare un contrasto tra il Consiglio superiore e il Parlamento, cosa che politicamente, del resto, non ci sorprende molto. C'è un po' tutta una tendenza, da qualche tempo in qua, a cercare di dare maggiore importanza ad alcuni organi, talora di tipo

quasi corporativo, di fronte al Parlamento, organo supremo della Nazione, e a far passare le loro decisioni come migliori, in un certo senso, o più ponderate di quelle prese dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni.

Questa, ripeto, è una regola di condotta che abbiamo riscontrato anche in altri casi recenti e proprio nel campo della pubblica istruzione, dove basta alle volte chiedere l'opinione del Consiglio di Stato per rovesciare completamente l'interpretazione di una legge, come è accaduto per quei poveri maestri, i quali si sono visti mandare a casa all'improvviso, contro le attuali leggi, pur non avendo ancora raggiunto le due condizioni necessarie per essere messi a riposo, cioè i 65 anni di età e i 45 anni di servizio. A questo proposito desiderei pregare la nostra Presidenza di sollecitare la discussione di una mia interrogazione, presentata al Ministro della pubblica istruzione 45-50 giorni fa e che, se ancora procrastinata, perderebbe molto della sua efficacia e della sua importanza.

Quanto poi all'intervento di altri organismi nella vita parlamentare o addirittura governativa, basta considerare la triste vicenda di questi giorni del varo del piano decennale per la scuola, per comprendere che pressioni estranee, diciamo pure di piazza del Gesù, e lo spezzettamento delle responsabilità, in un campo dove soprattutto alcuni organi, in questo caso il Ministero della pubblica istruzione e il Parlamento, sono soli responsabili, rischiano di impedire una discussione seria e profonda dei problemi della pubblica istruzione.

Ripeto che questo non ci sorprende. C'è nell'aria anche in Italia il tentativo di screditare il Parlamento. Quello che è avvenuto in questi giorni in Francia lascia però capire a che cosa porta una campagna di questo tipo. Non soltanto i nostri amici del Partito comunista francese sono usciti colpiti duramente sul terreno parlamentare dalle elezioni in Francia, ma sono stati sbaragliati tutti i gruppi della borghesia di centro e della borghesia di sinistra e della stessa Democrazia cristiana francese. Se oggi in Francia con il 40 per cento dei voti le sinistre hanno soltanto 87 deputati mentre le destre con il 56 per cento dei voti ne hanno 380, questo è dovuto anche ad un processo di svalutazione sistematica del Parlamento contro il quale noi di questa parte, e io ritengo insieme a tutti i veri democratici italiani, condurremo una battaglia sistematica, perchè non se ne traggano lezioni che potrebbero essere disastrose per l'avvenire della democrazia nel nostro Paese.

Detto questo e ripetuto che per quel che riguarda il numero chiuso oggi, ripeto, la battaglia è praticamente vinta, si può notare che è molto difficile comprendere in che modo questo numero chiuso veniva fino ad oggi fissato. Si sentiva il parere degli studiosi? E in tal caso il numero veniva fatto chiudere proprio in coincidenza con le richieste degli specialisti, oppure veniva ridotto e con quale criterio?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ridotto mai, aumentato sì.

DONINI. Praticamente quindi era un compromesso, perchè se le richieste degli specialisti decidevano veramente del numero, ciò poteva equivalere ad un numero aperto. Ma, ripeto, questa è ormai una polemica contro i mulini a vento, perchè è nostra convinzione che dal dibattito che si è iniziato quest'oggi in quest'Aula e che si concluderà nell'altro ramo del Parlamento il numero chiuso uscirà completamente debellato. E ciò è di particolare importanza, perchè si sono manifestate di recente, tendenze, come ricordava il collega che mi ha preceduto, ad introdurre il numero chiuso anche per gli studenti delle Università. Vi è il caso del Politecnico di Milano; ma vi è il caso ancora più grave del Politecnico di Torino, dove non sussiste neppure la scusa che gli studenti sono in numero superiore alla capienza, perchè l'edificio è stato ricostruito da poco tempo e vi potrebbe essere accolto il 50 per cento almeno in più di studenti. (*Interruzione del Ministro della pubblica istruzione*). Abbiamo letto sui giornali d'informazione torinesi che anche al Politecnico

di Torino, non per mancanza di aule, ma per mancanza di organici si sarebbe applicato il numero chiuso. (*Interruzione del Ministro della pubblica istruzione*). Se non è esatto, tanto meglio; ma, ripeto, si parla troppo e con troppa compiacenza della possibilità di sbarrare la strada ai nostri giovani, che invece dovrebbero vedersi spianata, attraverso mille provvidenze da parte della democrazia italiana, la via dell'istruzione superiore.

Vorrei aggiungere che non ci pare del tutto giusta una polemica astratta condotta contro il titolo di libero docente. Si sente dire da molte parti che anche elementi non capaci sono arrivati fino alla docenza; si sente dire che anche gente immeritevole ha conseguito l'abilitazione. Quando mi si riferiscono queste voci, mi irrito profondamente, perchè, se c'è qualcuno che deve essere tenuto responsabile, non è tanto colui che, incapace, si è visto portare alla docenza, quanto la Commissione giudicatrice che lo ha fatto abilitare nonostante le prove che poteva aver dato in senso negativo.

In realtà, non soltanto nel quadro di una futura ricostruzione democratica della nostra Università, ma anche oggi, con alcuni accorgimenti che permettano di rivedere il funzionamento dei corsi e qualche volta di tagliare un po' le unghie all'arroganza dei professori di cattedra, sarebbe possibile attribuire una utile funzione in alcuni campi ai liberi docenti. Non dovrebbe verificarsi più quello che invece è oggi la norma, che là dove l'insegnamento è considerato utile e spesso anche sollecitato, il libero docente insegna le sue 50-60 ore, oppure si applica nei laboratori dell'Istituto per un periodo di tempo che è alle volte superiore anche a quello degli altri e alla fine riceve una retribuzione di 6-7-10 mila lire per tutto l'anno e per tutto l'insegnamento.

In una rivalutazione d'insieme dell'istituto c'è posto, a noi sembra, per una funzione retributiva dell'attività dei liberi docenti là dove essa sia veramente necessaria. Un buon passo in avanti su questa strada s'è compiuto attraverso quell'articolo che il testo della Commissione sottopone all'approvazione vostra, onorevoli colleghi, in cui si cerca di tagliare la strada agli ambiziosi, agli arrivisti, a coloro i quali vogliono conseguire il titolo a scopo di lucro, per aumentare le tariffe, siano essi medici o avvocati, o per fregiarsi di una specie di croce di cavaliere, di un titolo che dia loro soltanto, di fronte agli altri, una qualifica speciale.

Siamo perfettamente d'accordo che occorre chiudere le porte a coloro i quali non si dirigono verso la libera docenza per insegnare. La docenza implica una capacità didattica, non è solo un riconoscimento generico di capacità scientifica; e coloro i quali, presa la docenza, non insegneranno mai più, o tutt'al più insegneranno qualche settimana in cinque anni, solo per vedersi riconfermare il titolo, dovrebbero essere scartati, dovrebbero decadere automaticamente dal titolo, perchè non è questa la strada sulla quale ci vogliamo mettere per dare maggiore serietà a questo istituto.

Vi sono oggi dei settori, nella vita universitaria, dove, se si fosse arrivati, come qualcuno un po' inavvedutamente ha suggerito, a sopprimere del tutto la libera docenza, ciò avrebbe significato un serio pericolo per la libertà di insegnamento. Vi sono dei casi in cui determinate materie in Italia non possono essere insegnate se non attraverso particolari metodi di ricerca. Faccio l'esempio della mia disciplina, la « storia del cristianesimo ». Per questa disciplina vi sono due sole cattedre in Italia, e in 50 anni vi sono stati tre concorsi e auguro che i vincitori degli ultimi due concorsi possano per lunghi anni ancora continuare nell'insegnamento; però, continuando così, chi mai potrebbe insegnare questa materia in una maniera diversa dal conformismo generale, in contrasto con quelle che sono le forme prevalenti della cultura storica italiana? In questo caso, e in molti altri casi di cui non parlo, sia per minore diretta conoscenza, sia perchè non voglio tediare i colleghi con osservazioni marginali, la libertà effettiva dell'insegnamento scientifico può essere anche difesa in Italia attraverso questo istituto.

Avendo accolto il principio dell'abolizione del numero chiuso, noi ci siamo preoccupati

però, tutti insieme, di trovare il modo di impedire che questo si traduca, automaticamente, in una corsa sfrenata al raggiungimento del titolo, per motivi non accademici, non scientifici, e soprattutto per scopi non didattici.

Noi, al testo della Commissione, come ho detto prima, presenteremo alcuni emendamenti, qualcuno puramente di dettaglio, altri invece di sostanza, intorno ai quali intendiamo, ripeto, iniziare una discussione, che porteremo poi innanzi al momento opportuno, perchè non si riferisce solo alla pratica e all'istituto della libera docenza. Noi tendiamo anche alla riforma del sistema di nomina degli stessi professori universitari, del sistema dei concorsi, e alla riforma dell'uso e dell'abuso del titolo accademico nello svolgimento dell'attività professionale, non solo da parte dei liberi docenti, ma anche da parte dei titolari di cattedre.

All'articolo 1, per esempio, noi pensiamo che sia necessario precisare che, nel bando del concorso di esame per le libere docenze, le materie fondamentali, le materie che qui sono definite come facenti parte dell'ordinamento didattico della Facoltà, possano dare ogni anno adito alla possibilità di conseguire la libera docenza. Non basta dire che l'abilitazione si può conseguire « per discipline »; ma si deve precisare « per tutte le discipline », le discipline cioè che non debbono essere scelte ogni anno arbitrariamente, ma automaticamente entrare a far parte del bando di concorso per la libera docenza.

All'articolo 2, dove si parla del decreto che annualmente il Ministro è tenuto ad emanare per le sessioni d'esame, si dovrà quindi specificare che saranno automaticamente comprese le materie fondamentali, e che soltanto per le materie complementari si potranno specificare i titoli, su parere conforme della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, come diceva effettivamente il testo approvato dal Senato due anni fa, in seguito al dibattito che si era svolto in quest'Aula. Da avversario convinto, ma leale, debbo esprimere il mio rincrescimento che non sia presente di nuovo tra noi il collega Ciasca, al quale, nonostante molti punti di dissenso contro i quali combattemmo e combattiamo ancora, va riconosciuto il merito di avere per primo aperto la strada all'opposizione contro l'istituto del numero chiuso. Allora tale strada fu improvvisamente sbarrata dalle decisioni dell'altro ramo del Parlamento; ma questa volta, a quanto c'è dato sapere, si potrà finalmente arrivare a una conclusione favorevole.

Un altro punto su cui desidero richiamare l'attenzione (ed era questo uno di quegli argomenti sui quali ci trovavamo in disaccordo con l'onorevole Ciasca) è il valore da dare, nella valutazione dei titoli, ai lavori eseguiti in collaborazione. Il senatore Ciasca li escludeva dai titoli che la Commissione poteva esaminare; il Senato corresse questa valutazione. Questa volta vogliamo ribadire il concetto che la Commissione debba esprimere il proprio giudizio anche sui lavori eseguiti in collaborazione, relativamente — è naturale — non soltanto alla piccola parte che il candidato ha avuto nell'elaborazione della ricerca, ma anche alla valutazione complessiva dell'opera. Basterà giudicare il lavoro nel suo insieme, specialmente oggi che nel campo scientifico la collaborazione è considerata indispensabile e anche nel campo umanistico, archeologico, storico si tende sempre più a lavorare per gruppi. Il contributo del singolo dovrà essere valutato non soltanto per quel tanto di particolare che ha avuto, ma anche per il valore apportato nel suo insieme all'acquisizione di elementi nuovi e all'esplorazione di aspetti ancora poco conosciuti della materia.

Un problema di principio, sul quale vogliamo anche soffermarci, riguarda il modo di composizione delle commissioni esaminatrici per le libere docenze. Per quali ragioni queste commissioni debbono essere nominate dal Ministro, diversamente da quanto avviene per le commissioni dei concorsi per le cattedre universitarie? Noi pensiamo che non ci debba essere questa differenza; vorremmo anzi lanciare un primo assaggio in una direzione estremamente seria, per una riforma di tutto il sistema dei concorsi universitari, e non soltanto per quelli di abilitazione alla libera docenza. Per evitare il tanto deplorato malcostume (ho sott'oc-

chio il recente articolo di uno dei più noti professori delle Università settentrionali, pubblicato a questo proposito il 16 novembre), la vera cancrena che oggi rode l'organismo universitario, il sistema del concorso con tutti gli intrighi, le piccole congiure, le predisposizioni dei vincitori e l'esclusione sistematica, salvo casi eccezionali, di alcuni elementi che, pur avendo i meriti reali, non rientrano nelle grazie o non hanno potuto partecipare alla scuola di determinati docenti i quali praticamente dominano il campo delle commissioni esaminatrici, noi pensiamo che sarebbe un grosso passo innanzi se, non soltanto per le libere docenze, ma anche per le cattedre, si potesse procedere alla formazione delle commissioni per sorteggio, da una lista di titolari della materia o, in mancanza, di materie affini, stabilito dal Consiglio superiore della pubblica istruzione. L'estrazione a sorte dei membri delle varie Commissioni sgominerebbe tutto quel lavorio sotterraneo che si sente spesso denunciare, ma contro il quale è difficile oggi intervenire in modo efficace.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Allora anche per la nomina del Parlamento si potrebbe effettuare l'estrazione a sorte.

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

DONINI. È una cosa molto diversa, onorevole Ministro, e questa sua interruzione mi fa comprendere che ella non segue bene il mio ragionamento. I colleghi del Parlamento non si mettono d'accordo tra di loro per eleggersi l'un l'altro; ma è il popolo nel suo insieme che decide attraverso l'elezione.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. O si crede all'elezione o non ci si crede.

DONINI. E allora perchè vuol riservarsi lei il diritto di nomina dei commissari? Mi pare del resto una ben strana concezione del Parlamento quella che in questo momento ella ha espresso, onorevole Ministro.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io credo nell'elezione in ogni campo.

DONINI. Avevo dunque ragione di ricordare come fosse strana la concezione del Parlamento che prevale oggi in certi circoli della maggioranza e del Governo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Lei ha una concezione strana delle elezioni.

DONINI. In ogni caso è questo un punto, ripeto, sul quale vogliamo richiamare l'attenzione, anche se non sarà possibile introdurre subito dei cambiamenti così radicali, come quello dell'estrazione a sorte dei membri delle Commissioni.

ZOLI. È stato così buono in Commissione! Com'è che adesso diventa così cattivo?

DONINI. Onorevole Zoli, la collaborazione non significa consegnare il mantello, la giacca e le scarpe all'avversario; la collaborazione consiste nel mettersi d'accordo su alcuni punti, se si è d'accordo, e nel far rilevare poi i punti di divergenza.

Se non si riuscisse ad ottenere l'accoglimento del sistema di estrazione a sorte, che, lo ammetto, costituirebbe una novità nel campo della scuola italiana, noi proporremmo che per le libere docenze si ricorra almeno allo stesso sistema che viene seguito per la

nomina delle commissioni nei concorsi per i titolari di cattedra, cioè l'elezione da parte delle Facoltà tra i titolari della materia o, in mancanza, delle materie affini. In tal modo si potrebbe fare un piccolo passo avanti, per impedire quelle parzialità e quei favoritismi contro i quali non possiamo mai intervenire in maniera efficace, e in particolare la predisposizione di liste di eletti da parte dei componenti le commissioni prima dello stesso esame.

Non insisteremo, invece, su un altro punto sul quale — vede come siamo buoni, senatore Zoli? — abbiamo aderito all'opinione della maggioranza. Intendo parlare del sistema con il quale le commissioni arrivano alla scelta dei vincitori. La nostra opinione era che fosse preferibile lasciare la votazione a maggioranza; tuttavia l'opinione prevalente è stata quella di accogliere il concetto dell'unanimità, che in realtà è molto pericoloso, perchè offre la possibilità a uno solo dei cinque membri di bloccare l'abilitazione di tutti i candidati di un determinato anno. Ma con il correttivo che è stato introdotto, per merito dell'innegabile capacità di direzione dei lavori del Presidente della 6ª Commissione, di affidare alla decisione del Consiglio superiore l'abilitazione dei candidati che abbiano avuto soltanto una maggioranza di tre o quattro voti su cinque, si rimedia per il momento ad alcune delle difficoltà che il sistema dell'unanimità, per riconoscimento quasi generale, presenta in questo settore.

Non so se ciò servirà veramente a ridurre il numero degli abilitati, come vorrebbero coloro i quali hanno introdotto questa norma; ci potremmo, invece, trovar di fronte alla moltiplicazione dei casi di revisione da parte del Consiglio superiore, con una inflazione burocratica che renderebbe ancora più lento e qualche volta molto più difficile il conseguimento degli scopi che vogliamo raggiungere. C'è un vantaggio, però, ed è questo: che nei casi in cui non ci sia l'unanimità e si debba ricorrere alla decisione del Consiglio superiore, il giudizio diventa praticamente pubblico e finisce col corrispondere quasi a un'altra nostra richiesta che non è stata accolta: quella di rendere pubblici i giudizi espressi dai commissari sui vari candidati. Nel momento in cui le relazioni passano nelle mani del Consiglio superiore, esse diventano pubbliche o acquistano una certa notorietà, escono finalmente dall'ambito segreto delle cricche e degli intrighi che mirano a fare andare avanti solo determinati candidati.

ZOLI. Ma le relazioni sono già pubbliche perchè vengono pubblicate sul Bollettino.

DONINI. Le relazioni, ma non i singoli giudizi. È un'altra cosa. Per ovviare ad alcuni pericoli che il numero aperto offre noi avremmo voluto introdurre una maggiore severità nell'obbligo di esercitare l'insegnamento non una volta ogni 5 anni, come dice il disegno di legge, ma almeno una volta ogni 3 anni. Ci è stato obiettato — e mi sono già pronunciato su questo punto — che ciò renderebbe molto difficile il compito dei liberi docenti, perchè anche se lo volessero non potrebbero trovare nè le aule nè le facilitazioni di laboratorio o di clinica essenziali per poter svolgere le loro funzioni. Ma questo mi convince ancora una volta della necessità di non fermarsi all'attuale riforma, di rivedere l'intero sistema universitario in modo che si possa rispondere una volta per sempre a queste stucchevoli obiezioni: non si può insegnare perchè mancano le aule, non si può esperimentare perchè mancano le attrezzature. Ebbene, lo Stato ha il dovere di istituire organici più elevati, edifici scolastici e attrezzature scientifiche più sviluppate, di adempiere ai doveri che gli incombono in questo campo, anzichè accettare di volta in volta il *non possumus*, l'impossibilità di dare forma nuova ai vecchi istituti dell'istruzione superiore.

Un'ultima osservazione riguarda il titolo professionale. La norma introdotta dalla Commissione nel disegno di legge Caristia è buona e coraggiosa; noi l'appoggiamo. Vorremmo però che fin d'ora si facesse sentire una voce, almeno in quest'Aula, che sostenesse la necessità non solo di inibire ai liberi docenti il titolo di professore, ma anche di inibirlo ai titolari di cattedra, fuori

dell'Università, per scopi esclusivamente pubblicitari o addirittura di profitto professionale. Lo scopo finale dovrebbe essere quello di avere anche in Italia, come avviene negli Stati Uniti d'America o nell'Unione Sovietica o in Germania, dei professori universitari che svolgano solo questo lavoro e non altri, o meglio che non siano obbligati a fare altri lavori, che siano retribuiti in modo tale da rendere inutile il ricorrere ad altre attività. Un professore universitario americano è retribuito non molto meno di quanto è retribuito un Ministro in carica.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Un Ministro in carica in Italia è retribuito meno di un professore.

DONINI. Non è esatto. Ad ogni modo, parlo dell'America e di altri Paesi che hanno oggi una funzione preminente nel campo della ricerca e della scienza. Se riuscissimo a far questo, allora veramente si potrebbe ottenere una vera moralizzazione e rivalorizzazione del titolo di professore, in armonia con un ordinamento più giusto della vita universitaria.

Onorevoli colleghi, la discussione di questi emendamenti da parte nostra non assorbirà molto tempo, proprio perchè mi sono permesso di riassumere sin d'ora i motivi che ci hanno indotto a presentarli, come una direttiva di principio che dovrà ispirarci anche in seguito, quando affronteremo il grosso problema dell'istruzione superiore. Per quel che riguarda l'attuale disegno di legge, confermiamo la nostra approvazione, ed entro i limiti della scomparsa del numero chiuso accettiamo anche che siano introdotte in forma transitoria le norme che hanno ispirato non soltanto i disegni di legge dei colleghi Jannuzzi, Alberti e Pesenti in quest'Aula, ma anche quelli di alcuni colleghi dell'altro ramo del Parlamento. In altre parole, coloro che nell'ultima sessione hanno ricevuto la strana qualifica di idonei, che è un'invenzione non giustificata da nessuna legge, triste conseguenza del numero chiuso, potranno avere la concessione automatica della libera docenza se sono stati riconosciuti idonei all'unanimità e la potranno avere in futuro, sentito il parere del Consiglio superiore, se erano stati dichiarati idonei a semplice maggioranza.

Noi ci auguriamo, tuttavia, che dallo scontro di queste idee, che si è svolto in un'atmosfera di sostanziale e proficua collaborazione, esca non soltanto una giusta valorizzazione dell'istituto della docenza, ma anche un incoraggiamento ai giovani studiosi, perchè si pongano su una strada che non porti più al conferimento di privilegi particolari, a facilitazioni di carattere finanziario o professionale, ma al loro inserimento effettivo, concreto, reale nella vita delle nostre Università, per il progresso della scienza e per il buon nome dell'istruzione superiore italiana. (*Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fortunati. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Poche e rapide osservazioni, onorevole Presidente. Prendo la parola soprattutto perchè risulti chiaro ed esplicito che in me non sussistono riserve sulle formulazioni di carattere generale presentate dalla Commissione. Ritengo, quindi, che sia necessario che io affermi anzitutto che per ragioni scientifiche sono nettamente favorevole al « numero aperto ». Mi richiamo a ragioni scientifiche, perchè non sono mai riuscito a comprendere che, se la libera docenza deve conferire un crisma ufficiale di capacità didattico-scientifica, sia necessario che il crisma sia vincolato alla determinazione di un numero di conferimenti. La selezione deve essere rigorosa, ma senza alcun precostituito vincolo numerico.

Da questo punto di vista bisogna riconoscere che la Commissione ha compiuto uno sforzo notevole, per far capire ai fautori del « numero chiuso » che noi ci battiamo per il « numero aperto » non per rendere più facile il conferimento del titolo, ma proprio per renderlo più difficile.

Questo è il punto centrale della questione. Se non ci si intende su questo punto, il dialogo, sia pure polemico, avviene sulla base di un equivoco fondamentale. Io mi auguro sinceramente che i componenti del Consiglio

superiore, che si sono battuti per il « numero chiuso », rivedano il loro atteggiamento e non attribuiscano a coloro che si battono per il « numero aperto » intenzioni più o meno scoperte di inflazionare i conferimenti della libera docenza. No, noi ci batteremo, sul piano parlamentare e sul piano universitario, perchè tutti i liberi docenti, che oggi non svolgono e non vogliono svolgere un'attività didattico-scientifica, sfollino da un ambiente culturale dove in realtà non hanno mai messo piede e facciano solo, o meglio continuino a fare solo, quello che fanno, cioè i loro affari.

Noi ci battiamo per il « numero aperto », proprio perchè crediamo alla necessità ed alla funzione di una vita universitaria e di una attività didattico-scientifica che non siano mosse da lucro professionale. È per questo, onorevole Presidente, che ho preso la parola ed è per questo che io vedrei molto volentieri che, in un avvenire prossimo, le disposizioni concernenti l'attività professionale di tutti gli uomini che vivono nella scuola, siano completamente rivedute. Io credo, cioè, che a parte la necessità che chi fa il medico lo faccia come medico, che chi fa l'avvocato lo faccia come avvocato e chi fa l'ingegnere lo faccia come ingegnere, senza l'uso di titolo professionale, che nulla ha a che vedere con l'esercizio dell'attività professionale — fra l'altro, è il solo modo, questo, di rivalutare e potenziare i titoli professionali nel nostro Paese — sia venuto il momento di inibire l'esercizio dell'attività professionale privata a tutti gli insegnanti, di ogni ordine e grado della nostra scuola.

Inibire l'attività professionale che cosa significa? Significa che il direttore di una clinica medica entro la clinica e anche fuori della clinica non debba visitare gli ammalati? No, significa che egli deve visitare gli ammalati sempre come direttore di un istituto universitario e mai come singolo, così che della sua esperienza fa tesoro tutto il personale che con lui collabora, e che, se retribuzione ha da esservi, essa vada all'istituto, alla clinica e non al singolo. La questione va posta in questi precisi termini, perchè solo così si chiariscono le posizioni e solo così, sia l'istituto della libera docenza, sia lo sviluppo di tutta la vita universitaria saranno orientati razionalmente e scientificamente.

Detto questo, e proprio perchè noi vogliamo che il Ministero della pubblica istruzione sia al centro di tutta l'attività della nostra scuola in ogni ordine e grado, noi pensiamo anche che non sia opportuno che i poteri del Ministro in materia siano eccessivamente discrezionali. A me sembra che nel testo del disegno di legge la discrezionalità del Ministro appaia a più riprese. Non vorremmo ad esempio, che il « numero chiuso », cacciato dalla porta, rientrasse per la finestra.

Il testo che noi avevamo approvato nella passata legislatura, da questo punto di vista era esplicito. I difensori del « numero chiuso » su quali basi hanno sviluppato le loro argomentazioni? Sulla constatazione che si conferiscono libere docenze in discipline di scarso contenuto, o addirittura in discipline che quasi si inventano!

Mi rendo conto che noi oggi abbiamo un ordinamento didattico che ha i suoi difetti, che dovrà essere anche radicalmente rivisto. E tanto più sollecita sarà la revisione, migliori saranno gli effetti che ne potranno derivare. Questo ordinamento didattico, però — ci piaccia o non ci piaccia — è costituito di un gruppo di materie fondamentali e di un gruppo di discipline non fondamentali. Io penso che per le discipline che sono oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi per lauree e diplomi universitari la sessione di libera docenza debba essere bandita annualmente senza alcun esame preliminare di alcun organo. Deve essere previsto soltanto il decreto ministeriale che indice puramente e semplicemente la sessione. La scelta delle discipline, su parere del Consiglio superiore, può e deve avvenire per le altre discipline che non sono oggetto d'insegnamento fondamentale, e che, quindi, o sono discipline complementari o corrispondono a quelle che le Facoltà possono richiedere ancor prima di averne ottenuto l'inclusione nell'elenco delle discipline complementari. Solo per questi due tipi di disciplina io capisco che vi debba essere un esame preliminare del Consiglio superiore, sul-

la cui base il decreto ministeriale indicherà le discipline in cui annualmente può essere conferita l'abilitazione alla libera docenza. Ma per le altre discipline che sono oggetto d'insegnamento fondamentale il giudizio preliminare ripristina il « numero chiuso », a meno di non ammettere che il Consiglio superiore o il Ministro possano essere così sensibili da individuare, anno per anno, tutti gli aspiranti alla libera docenza, disciplina per disciplina. Il che mi sembra paradossale e impossibile, anche perchè gli uomini sono fatti di carne ed ossa ed hanno forme di simpatia e di antipatia, facciano o non parte del Consiglio superiore. Gli allievi esistono, le « scuole » esistono. Di qui la spinta a richiedere che le sessioni di libera docenza siano bandite quando gli « allievi » sono pronti e quando le rispettive « scuole » potranno affermarsi.

Sono cose che non scandalizzano molto, perchè sono in un certo senso umane; bisogna però andare alla radice del sistema.

Per gli insegnamenti fondamentali la discrezionalità è, pertanto, estremamente pericolosa. Si deve, dunque, adottare il testo che il Senato aveva già approvato nella passata legislatura.

Il secondo criterio discrezionale che mi preoccupa — e non perchè il Ministro della pubblica istruzione si chiama Moro (qui non si tratta, onorevole Moro, di fare la questione sulla sua persona o su un'altra persona) — è quello relativo alla designazione dei componenti le Commissioni giudicatrici ad opera del Ministro. Lei, onorevole Moro, si è meravigliato della nostra proposta del sorteggio non tra tutti i professori titolari della disciplina o di discipline affini o tra tutti i cultori della disciplina, ma tra gli studiosi compresi, disciplina per disciplina, in un elenco predisposto dal Ministro su parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Mi pare che la proposta vada esaminata con ponderazione Se noi pensiamo che si perviene alla cattedra universitaria attraverso criteri scorretti e valutazioni faziose; se, cioè, assumiamo come ipotesi una composizione malsana del corpo universitario, è chiaro che tutte le soluzioni sono arbitrarie. Dobbiamo invece ammettere che la quasi totalità dei titolari di cattedre universitarie è di livello scientifico adeguato, nei cui confronti è estremamente difficile esprimere un giudizio di graduatoria di valori. I colleghi che vivono nel mondo universitario sanno benissimo come giudizi dati in un primo tempo su determinati studiosi, nello sviluppo della loro attività si sono capovolti. Non vedo, dunque, perchè, scelto un determinato gruppo di studiosi, che dovrebbero essere i titolari delle discipline, delle discipline affini e i più qualificati cultori delle discipline stesse, non si possa sorteggiare tra questi i nominativi dei componenti le commissioni giudicatrici. Quali possono essere i motivi di preclusione alla proposta? La prima idea di una scelta per sorteggio — credo che anche l'onorevole Zoli se ne ricorderà — fu discussa in 5ª Commissione nella prima legislatura, sulla base di una indicazione del suo presidente Paratore. Era accaduto che una commissione non si era comportata egregiamente: il senatore Paratore, allora, indicò la designazione per sorteggio, per rompere i legami, le influenze, le fila dei gruppi e dei gruppetti. La nostra proposta può essere respinta, ma essa implica problemi e realtà che esistono, che vanno oltre il conferimento della libera docenza, e che implicano tutta la procedura e tutta la sostanza di tutti i concorsi universitari.

Oggi vigono elezioni — diciamolo francamente — che sono elezioni per modo di dire. Ognuno di noi nella Facoltà partecipa alla votazione per un insieme di discipline, che non conosce in tutta la loro portata e in tutto il loro sviluppo. Diciamolo francamente queste cose, cominciamo a chiarire queste cose di fronte all'opinione pubblica. Quando voto per il concorso relativo a una disciplina che non conosco profondamente, che spesso non ho mai praticato, per forza di cose mi debbo adeguare al suggerimento dei cultori di quella disciplina, e farò quel che mi dice l'amico studioso o il gruppo degli amici della Facoltà, o quello che per lettera altri amici mi hanno scritto.

Tutto questo bisogna avere il coraggio di dire, perchè tutto questo avviene nella

realtà. Si tratta, allora, se si vuole conservare il sistema delle elezioni, di dare una razionalità effettiva al sistema stesso, perchè, in caso diverso, le elezioni, così come oggi si praticano, sono una pura e semplice finzione.

Il terzo elemento discrezionale, che io in parte capisco, ma che mi rende ugualmente perplesso, è quello che si ritrova nella prima norma transitoria. Io ero tra quelli, e lo dico chiaramente, che non vedevano l'assoluta necessità di tal norma transitoria. Ricordo che ai miei amici di parte politica suggerii solo l'agevolazione per i già dichiarati idonei del non pagamento di tasse per l'ammissione ad un nuovo esame di abilitazione. Non mi si può tacciare, quindi, di eccessiva benevolenza. Ma una volta ammessa la norma transitoria, non si può assolutamente sancire: « il Ministro può conferire ». Il Ministro della pubblica istruzione, se vi è stato un giudizio unanime di idoneità, « deve conferire ». Il « può conferire » ha senso solo se il giudizio non è stato unanime. Il testo della norma transitoria sanziona criteri discrezionali che il Ministro non può accettare.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. La ringrazio; anch'io non la voglio.

FORTUNATI. Sono lieto che condivida il mio apprezzamento.

Mi rendo conto perfettamente che per eliminare il numero chiuso sia stata introdotta la norma dell'articolo 5, relativa alla unanimità dei giudizi. Me ne rendo conto e mi auguro che l'esperienza sia positiva. Non posso, però, non ricordare a me stesso, a titolo personale, che nella passata legislatura sostenni una tesi, che per coerenza debbo ricordare. Allora io mi domandavo: per quale ragione si richiede l'unanimità per la libera docenza, quando l'unanimità non è richiesta per la più grave decisione del conferimento della cattedra? E per la verità la mia tesi della non unanimità fu allora accolta. Non faccio tuttavia una questione di preclusione, perchè — ripeto — capisco che, per superare ostacoli psicologici e non psicologici, sia anche necessario percorrere una data strada. Ho voluto tuttavia riferirmi a quella mia posizione, per non essere accusato da qualche superficiale di incoerenza.

E tengo anche a dire che nell'altra legislatura fummo noi a chiedere che non vi fosse il libero docente nella commissione. Ora il libero docente è di nuovo presente nella commissione. Anche a questo proposito non sollevo una questione di principio, che in questa materia non sussiste. La posizione assunta a suo tempo non era, però, irrazionale. Quale la funzione del libero docente, come tale, nella commissione? Sussiste quasi l'impressione che egli debba essere lì, col fucile spianato, ad impedire che nuove libere docenze siano conferite! Auguriamoci che la presenza non si traduca in un ritorno corporativo del numero chiuso! Del resto, non a caso certe posizioni sul numero chiuso vengono talora sostenute quando si è alla soglia della libera docenza, o quando la libera docenza è stata già ottenuta!

Tutto sommato, e tenuti presenti gli emendamenti già annunciati dall'amico Donini, ritengo che si possa essere lieti che il Senato repubblicano, nella sua terza legislatura, abbia ritrovato una sostanziale unità sul problema in discussione: quell'unità che conquistammo quando discutemmo, sia pure in maniera vivace, il progetto del senatore Ciasca, al quale rinnovo anch'io il mio saluto. Un saluto affettuoso rivolgo anche al collega Caristia, che ha voluto e saputo riprendere l'iniziativa del collega Ciasca. Quanti nelle Università italiane vivono con modestia d'intelletto ma con onestà di intenti, e quanti nelle Università stesse non hanno mai mescolato e non intendono mai mescolare sacro e profano, sono loro grati della fatica da loro affrontata, e sono grati alla 6ª Commissione che ha saputo condurre un dibattito estremamente spregiudicato e ad un livello non comune. E noi ci auguriamo che questo rappresenti un avvio per un esame altrettanto spregiudicato e ad un livello altrettanto qualificato dei problemi generali delle nostre Università. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà.

GRECO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ruberò solamente pochissimo tempo alla vostra pazienza. Sono intervenuti nel dibattito oratori sommamente qualificati, e sarebbe veramente pretensione da parte mia voler aggiungere qualche cosa di più. Perciò sono qui solo a precisare che io e la mia parte siamo d'accordo sul numero aperto, ovviamente contro il numero chiuso, ma in una maniera molto più precisa e più totale di quanto non appare nel testo formulato dalla Commissione.

ZOLI. Quando il numero non è chiuso, è aperto!

GRECO. Ed è esattamente questo che vorrei far notare al senatore Zoli: che sembra che si voglia far entrare dalla finestra quel numero chiuso che è stato fatto uscire dalla porta, affidando alla discrezionalità del Ministro ed anche al Consiglio superiore della pubblica istruzione la possibilità di vietare questa abilitazione. Dice il testo dell'articolo 11: « Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della 1ª Sezione del Consiglio superiore, può conferire, eccetera ». E se non « può »? O, peggio ancora, se non vuole?

Ed ancora, l'ultimo comma dello stesso articolo dice: « Ai candidati della sessione stessa dichiarati idonei a semplice maggioranza l'abilitazione potrà essere conferita solo su parere conforme della 1ª Sezione del Consiglio superiore ».

Onorevoli colleghi, non ci sembra che fino ad ora il numero chiuso abbia portato a quei vantaggi che il legislatore si proponeva. Tanto vero che di volta in volta, come voi sapete, sono state adottate delle sanatorie per cui il numero chiuso, di anno in anno, è diventato un numero aperto. Non sarebbe meglio allora prendere una decisione coraggiosa e, senza le limitazioni che possono derivare dalla formulazione della norma così come è stata fatta nel testo della Commissione decidere definitivamente per il conferimento dell'abilitazione senza la discrezionalità del Ministro e senza il parere del Consiglio superiore?

Ci sembra sommamente ingiusto anche il non voler dare la possibilità della proclamazione pura e semplice agli idonei a maggioranza, quasi a voler stabilire — come faceva notare nella relazione al suo disegno di legge il senatore Jannuzzi — un diritto di veto per cui basta un solo dissenziente per non dare l'abilitazione alla libera docenza a uno dei concorrenti. E noi tutti sappiamo, anche io che ne sono fuori, quanto sia lontana — e non voglia questo suonare offesa per alcuno di coloro che vivono ed operano nelle Università — dalle aule universitarie molte volte la simpatia e quali divisioni, anche politiche, ci possano essere.

Per questo, onorevoli colleghi, mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione due emendamenti, annunciando che noi voteremo a favore di tutti gli altri articoli del disegno di legge, riservandoci anche, ovviamente, di esaminare gli emendamenti che possano eventualmente venire proposti.

Il primo emendamento tende a sostituire integralmente l'articolo 5 con il seguente testo: « Terminate le prove d'esame ciascun commissario esprime il suo voto. Per la concessione dell'abilitazione occorre la maggioranza dei voti favorevoli »; firmato: Greco, D'Albora, Pennavaria, Jannuzzi, Nencioni e Ragno.

Per quanto riguarda l'articolo 11, debbo rilevare che la fatica del presentatore è stata minima perchè egli si è limitato a trascrivere l'articolo 1 del disegno di legge Jannuzzi. Pertanto l'emendamento all'articolo 11 suona esattamente così: « Limitatamente alla sessione di esami indetta nell'anno 1957 la libera docenza è conferita con decreto del Ministro della pubblica istruzione anche ai candidati che dalle Commissioni giudicatrici siano stati dichiarati idonei all'unanimità o a maggioranza oltre il numero dei posti fissato per ciascuna disciplina a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 marzo 1953, n. 188 »; firmato come il precedente.

Onorevoli colleghi, spero che su questi due emendamenti si possa avere la vostra approvazione. Altrimenti bisognerà pensare,

come è stato già rilevato, che quello che si voleva far uscire dalla porta viene fatto rientrare dalla finestra: ciò non risponderebbe ad un criterio di giustizia e forse — consentitemelo — non risponderebbe neppure ad un criterio di lealtà verso tutti quegli studiosi che negli anni si sono preparati e che hanno dato il loro contributo di studi e di pensiero con la mèta di questo titolo il quale non risponde certo, o soltanto, ad un desiderio, anche comprensibile, di vanità, ma dimostra il grado di cultura e preparazione spirituale del nostro Paese. (*Approvazioni dalla destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Desidero dare soltanto una breve giustificazione del mio disegno di legge, che fu presentato separatamente dal disegno di legge del senatore Caristia. Il ragionamento che mi portò alla presentazione di questo disegno di legge fu semplice: per il passato vi erano stati dei correttivi che avevano praticamente abolito il sistema dell'albo chiuso; per l'avvenire, cioè dal 1958 in poi, si dispone l'apertura dello albo con una legge a carattere definitivo. Restavano coloro che avevano dato gli esami di libera docenza nel 1957 non beneficati nè dalle leggi precedenti nè dalla nuova legge, onde occorreva provvedere per essi transitoriamente. E difatti la proposta è stata accolta nell'articolo 11 del nuovo testo del disegno di legge approvato dalla Commissione. Debbo però fare due osservazioni, concordando in questo con le proposte dell'onorevole Greco; osservazioni che si riferiscono sia all'articolo 11, che all'articolo 5 del disegno di legge. Concordo con l'onorevole Greco quando si dichiara contrario al principio dell'unanimità. Io le unanimità nelle decisioni degli organi collegiali non le capisco, perchè l'unanimità si risolve in sostanza in un diritto di veto di ogni singola unità. Il pregio del principio democratico della maggioranza è di sostituire la volontà della maggioranza alla volontà dei singoli; quando si chiede l'unanimità in sostanza si fa prevalere la volontà del singolo sulla volontà della maggioranza, cioè si distruggono i benefici della collegialità.

Per questo sono contrario all'unanimità richiesta negli articoli 5 e 11 di questo disegno come a tutte le unanimità obbligatoriamente previste per le decisioni di organi con pluralità di componenti. Secondo punto: sono contrario anche ai « pareri conformi » ed ai « pareri vincolanti ». Altro controsenso logico e giuridico! O è parere, e non può essere vincolante, o vincola e non è più parere. Mi pare che non sia necessario dire altro. Quando si dice che il Ministro è vincolato al parere conforme del Consiglio superiore della pubblica istruzione si dice che l'organo deliberante non è più il Ministro ma il Consiglio superiore. Per questi due motivi chiedo che si ritorni per l'articolo 11 al testo originario del mio disegno di legge e si disponga in conformità nell'articolo 5.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santero. Ne ha facoltà.

SANTERO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dirò brevemente il perchè del mio favore al disegno di legge presentato dalla Commissione, anche se dovrò fare anch'io un'osservazione alla formulazione dell'articolo 11, nel senso che là dove si dice: « può conferire » preferirei che fosse detto « conferirà »; il Ministro cioè conferirà l'abilitazione agli idonei. Ad ogni modo io sono favorevole a questo disegno di legge che fa ritornare al suo carattere originario la prova della libera docenza, che era proprio un'abilitazione che si conseguiva in seguito ad una prova di idoneità. Sucessivamente, se non erro nel 1934, la prova è stata invece convertita in un concorso per un limitato numero di posti per ogni materia.

Vorrei dire quali sono le ragioni per cui non sono favorevole al sistema attuale del numero chiuso. In questo sistema le Commissioni giudicatrici dividono i candidati in idonei e non idonei, ma non a tutti gli idonei danno l'abilitazione, bensì ad un certo ristretto numero di essi, mentre per gli altri idonei non c'è neppure un premio di

consolazione. Ora in questa situazione essere lealmente osservanti dell'equità e della giustizia è molto difficile.

L'articolo 4 di questo disegno di legge stabilisce che i commissari non possano essere parenti o affini fino al quarto grado tra di loro o con alcuno dei candidati. Ora noi sappiamo che le Commissioni giudicano dei candidati che appartengono più o meno direttamente alle scuole dei singoli commissari, ed è logico ed umano che tra quelli giudicati obiettivamente idonei i commissari scelgano i loro allievi. Noi in quest'Aula abbiamo udito, in occasione dell'analoga discussione che si svolse due anni fa, illustri professori dire che tra l'allievo ed il maestro si stabiliscono dei rapporti di parentela spirituale che certamente sono molto più vincolanti, per conferire dei titoli accademici e per riconoscere dei meriti scientifici, che non i rapporti di parentela familiare.

Per rimediare a questa situazione non voglio dire di ingiustizia, ma certamente incresciosa, i Ministri della pubblica istruzione non hanno mai applicato il rigido numero chiuso, ma hanno sempre aperto un po' il numero, cercando, io penso, di dare l'abilitazione almeno a quelli che si presumevano più vicini nel merito all'ultimo che l'avesse ottenuta. Quando nel 1953 la legge n. 188 ha impedito al Ministro di superare il numero stabilito, è subentrato il Parlamento ad allargare il numero e per ben due volte, con legge apposita, ad ogni sessione ha dato il riconoscimento dell'abilitazione a chi aveva conseguito l'idoneità. Per le docenze della sessione del 1957 è avvenuto che nei due rami del Parlamento sono state presentate proposte di legge da parte dei parlamentari. La situazione odierna è anche aggravata per i precedenti e per il fatto che molte Commissioni hanno dato il loro giudizio di idoneità all'unanimità o a maggioranza, nella convinzione che questa idoneità sarebbe stata ancora convertita in abilitazione.

Io ho letto che una Commissione ha giudicato pari *ex aequo* tre candidati all'ultimo posto, che era il decimo, di quelli fissati dal bando di concorso. In questo caso evidentemente non sarebbe possibile dare l'abilitazione ad uno solo o a nessuno.

Si è detto che l'apertura del numero finirebbe per inflazionare o svalutare i titoli. A parer mio questa osservazione non è più valida dell'osservazione che la laurea è svalutata dal grande numero di laureati in certe branche di studi. Io penso che, come il grande numero di laureati spinge giustamente i laureati stessi a selezionarsi, a perfezionarsi, a specializzarsi, così avverrà delle libere docenze. Vuol dire che, se i liberi docenti sono molti, ne verrà lo stimolo a selezionarsi, nel continuare a produrre scientificamente, nel continuare a perfezionarsi tecnicamente.

D'altra parte già questo disegno di legge tende a selezionare le abilitazioni alla libera docenza, perchè porta prove più severe delle attuali. La discussione sulle opere e sui lavori esibiti, la discussione sulle relazioni redatte, sulla parte pratica, la possibilità che ha la Commissione di chiedere una prova scritta, fanno sì che la preparazione del candidato sia molto più solida e profonda. Questo è certamente un bene, perchè viene a proteggere l'interesse generale della società.

Ed anche successivamente, quando già la libera docenza è stata conferita e confermata, il disegno di legge disciplina con più severità l'uso di essa. Ritengo però che l'articolo 8, che prescrive la decadenza dal titolo e dalla possibilità di insegnamento per il libero docente che per cinque anni di seguito non abbia tenuto un corso, salvo impedimento legittimo, sia difficilmente applicabile, per le ragioni già dette dal senatore Donini, cioè che non sarebbe possibile ad almeno un quinto dei docenti di tenere il loro corso regolare, perchè mancherebbero le aule, le attrezzature, i laboratori e gli stessi allievi. Quindi per questa misura di severità ho le mie riserve; vien fatto di pensare che « il legittimo impedimento » sarà proprio costituito da questa impossibilità pratica.

Approvo però senza riserve le disposizioni contenute nell'articolo 10, per cui il libero docente deve indicare la materia nella quale ha conseguito la libera docenza. Que-

sto per impedire possibili speculazioni, per impedire, per esempio, che un docente in statistica sociale pensi di poter fare il consulente in clinica medica. Sono anche molto favorevole al divieto fatto agli ordini professionali di stabilire tariffe differenziate per il libero docente. Vuol dire che il libero docente si atterrà alle tariffe degli specialisti. Ciò fa perdere l'aspetto commerciale al titolo e sottolinea invece l'aspetto morale dell'insegnamento, l'aspetto nobile di una vocazione di elevarsi degli allievi. Io penso che allievi se ne possano fare non soltanto dalle cattedre universitarie di ruolo, non soltanto dalla cattedra del libero docente, ma anche esercitando la professione negli ospedali negli istituti pubblici e privati. Penso che sia da incoraggiare la nobile ambizione, che è in molti, non soltanto di superare quelli che ci hanno preceduto, ma di aiutare i giovani collaboratori a superare a loro volta noi stessi. Agli occhi miei il numero aperto ha anche questo grande vantaggio, di suscitare e di soddisfare in molti studiosi la vocazione all'insegnamento.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non nascondo che in tutto quanto ho detto sono stato particolarmente mosso dal desiderio di venire incontro ai sanitari degli ospedali, ad una certa categoria benemerita di sanitari.

Io ho vissuto per oltre trent'anni nelle corsie degli ospedali e so per prova quanto dura e severa sia la vita che deve imporsi un giovane per soddisfare non soltanto con amore e devozione la pratica di assistenza diretta all'ammalato, ma anche per continuare a perfezionarsi, per produrre scientificamente, per dedicarsi alla ricerca sperimentale, per tenersi aggiornato ai lavori delle Università, per frequentare anche le sedi universitarie, per fare quello che ci diceva l'onorevole Macaggi, cioè il connubio tra docenti, tra studiosi che sono al di fuori delle Università e quelli che sono i maestri nelle Università. Ebbene, io parlo come uno di quelli che hanno potuto avere l'abilitazione alla docenza come ospedalieri e parlo proprio non come uomo di scienza ma come uomo che ha dell'esperienza. Noi abbiamo bisogno, oggi che la scienza progredisce con tanta rapidità, oggi che non soltanto il lavoro scientifico ma anche il lavoro professionale si svolge spesso a squadra, che non sia soltanto il capo della squadra che si aggiorna, che si tiene in contatto con gli ambienti universitari, che produce scientificamente, ma che parecchi della squadra sentano il desiderio e l'amore di perfezionarsi nella ricerca scientifica e sperimentale e negli studi in genere. Ma a questi giovani professionisti e studiosi bisogna pur dare uno stimolo e un premio. Ora la libera docenza serve precisamente come uno stimolo e come un premio, come un riconoscimento, come un segno di distinzione essenzialmente morale, così come è ridotta oggi da questo disegno di legge che non fa danno a nessuno. Anche con il numero aperto è certo che gli ospedalieri, specialmente degli ospedali di provincia, saranno sempre eccezionalmente ammessi all'abilitazione alla docenza, ma l'esistenza di questa possibilità pratica è sufficiente per stimolare tutti i migliori ad un fecondo lavoro. Se questo disegno di legge non fosse approvato e insieme con esso non fosse approvato il numero aperto, si potrebbe avere come conseguenza il soffocamento di ogni iniziativa di studio e di sacrificio da parte di assistenti e aiuto ospedalieri con grave danno del servizio ospedaliero.

Onorevoli colleghi, noi dobbiamo evitare assolutamente questo danno, specialmente oggi e domani, quando, sia per l'estendersi della mutualità, sia per il fatto che sempre più complessa nella sua tecnica diventa la cura medica in genere, la parte che gli ospedali avranno nella cura della salute del nostro popolo andrà sempre più aumentando.

Per tutte queste ragioni io spero che il Senato vorrà approvare questo disegno di legge e mi felicito con la Commissione di aver saputo armonizzare i diversi disegni di legge e specialmente di aver saputo armonizzare l'interesse generale con l'interesse dei singoli individui, che hanno partecipato alla sessione di docenza del 1957 ottenendo l'idoneità. Ma ho un dubbio, che cioè l'articolo 11 non dia completa soddisfazione e non dia sicurezza a questi giovani di ottenere il conferimento dell'abilitazione

quando esso stabilisce che il Ministro « potrà conferire » l'abilitazione a questi individui e non dice: « il Ministro conferirà », come sarebbe nei nostri voti. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CARISTIA, *relatore*. Onorevoli colleghi, prima d'iniziare il mio breve discorso mi corre l'obbligo di ringraziare i colleghi che hanno partecipato a questa discussione e che hanno così apportato un contributo notevole alla soluzione di quei problemi che hanno diretto nesso con la materia di cui noi oggi ci occupiamo. Mi corre l'obbligo di ringraziare specialmente il mio collega Fortunati che ha avuto la bontà d'avere parole cortesi per la mia persona. E mi corre anche l'obbligo di salutare il professore Ciasca il quale, purtroppo non fa più parte della nostra Assemblea e che ha dato tuttavia tanta parte del suo ingegno e della sua esperienza alla materia di cui discutiamo. I colleghi dell'altra legislatura ricorderanno che egli presentò un apposito progetto, che questa Assemblea votò a voti unanimi, e che l'altro ramo del Parlamento invece respinse, e non certo a capriccio.

Ora sembra che il problema sia giunto a maturazione e sembra anche giunto il momento di provvedere alla regolamentazione della materia in modo adeguato. Mi sia permesso intanto di fare un brevissimo cenno ai princìpi che regolavano la materia nella legislazione precedente, perchè io ho sempre pensato che un'istituto si spiega e si illumina solo attraverso un cenno, più o meno fugace, più o meno approfondito ai precedenti. Lo stato in cui oggi versa la libera docenza, le condizioni soprattutto nelle quali essa si svolge risentono appunto della situazione creata dalla legislazione precedente.

La legge Gentile si può dire che, se non fece *tabula rasa*, infierì certo un forte colpo a questo istituto, il quale era in antecedenza regolato, sia pure in maniera imperfetta, ma rendendo omaggio e rispettando di più le autonomie universitarie, in quanto i liberi docenti venivano nominati attraverso la responsabilità di ciascuna Facoltà, di ciascuna Università; e forse e senza forse, se mettiamo in una bilancia gli inconvenienti di quel sistema e gli inconvenienti determinati da quello successivo, non so se la bilancia penderà dall'uno o dall'altro piatto. Comunque ogni Università era responsabile; d'inconvenienti ne accadevano allora e ne accadono ora, ma, se vi erano dei liberi docenti meno capaci in determinate università, ve ne erano in altre di valorosissimi. A parte questo, il volto assunto da quell'istituto con la riforma Gentile fu tale da eliminare l'autonomia economica e didattica che l'istituto aveva in precedenza. Il libero docente infatti poteva svolgere il suo insegnamento fino al punto di tenere un corso pareggiato con gli stessi effetti legali dei corsi ordinari della stessa materia. Tutto questo fu cancellato. Sotto l'aspetto economico, l'autonomia derivante dal contributo che i singoli studenti versavano per la frequenza del corso venne sostituita, come è risaputo, da quel compenso concesso ad arbitrio della Facoltà, che rappresenta una delle più grandi umiliazioni dell'istituto. Sotto l'aspetto didattico, l'insegnamento non poteva essere, nelle migliori ipotesi, che supplementare o complementare.

La cosa più grave era che la legge Gentile introduceva un sistema che, sostituendo al numero aperto prima vigente il numero chiuso, avvicinava molto il conseguimento della libera docenza a quello di una cattedra, perchè stabiliva un dato numero di posti per ciascuna disciplina. La legge Gentile non era fatta per far fiorire quest'istituto, che ha vissuto una vita se non stentata, certo non da paragonarsi a quella consentita dalla vecchia legge. Occorre però riconoscere che una maggiore serietà fu raggiunta con la Commissione unica centrale.

Ma il numero chiuso era un'incongruenza tale che non poteva non determinare quelle reazioni e quelle non liete conseguenze che si ebbero in seguito a lamentare. Donde la

necessità di regolare nuovamente la materia su altre basi e su altri princìpi.

Io non risponderò alle obiezioni sollevate, non perchè non le ritenga fondate, ma perchè esse ci porterebbero in un campo molto lontano da quello riservato alla materia in discussione. Certo questo progetto avrebbe potuto offrire migliori garanzie se si fosse potuto raccordare con un piano comprensivo di tutto l'ordinamento universitario. Ma in mancanza di questo, siamo obbligati a provvedere in maniera immediata, e senz'altro indugio.

È anche vero che la libera docenza oggi versa in una situazione che ci lascia impressionati e perplessi, perchè in realtà molte cose potrebbe fare il libero docente, ma oggi non sapremmo circoscrivere con esattezza e con precisione quello che dovrà fare il libero docente. A stretto rigore e per sè il libero docente consegue il titolo per insegnare; ma come insegnare? Basterebbe la intenzione di rispondere a questa domanda per aprire una serie di problemi che non è questa l'occasione e nemmeno il luogo di discutere. Dobbiamo pertanto limitarci a quello che la Commissione ha cercato di decidere.

Io sono d'accordo con il collega Donini che questo è un notevole passo avanti e che ci fa sperare che in seguito l'istituto possa riuscire ad avere quel degno posto che gli spetta nell'ordinamento universitario. Ma la cosa si complica non appena si badi ad una circostanza, che io ho dimenticato di notare quando ho fatto quel brevissimo accenno ai precedenti. Il sistema che vigeva al tempo della legge Gentile, ed anche prima, si svolgeva in condizioni molto diverse da quelle che si sono verificate successivamente. Cioè nel 1924, e prima ancora, la popolazione studentesca era molto inferiore a quella odierna e quindi l'insegnamento del libero docente trovava regolarmente il suo posto. Con l'aumento della popolazione studentesca il problema non soltanto si è ingrossato ma si è complicato in maniera notevole, con aspetti ai quali hanno accennato i colleghi che hanno partecipato alla discussione generale.

Non mi resta che accennare ai princìpi fondamentali ai quali si è ispirato il progetto della Commissione ed innanzi tutto a quello del numero aperto. Dirò soltanto, senza ripetere quanto è stato detto, che il sistema del numero chiuso è condannato dall'esperienza. Esso non si è mai, in realtà, attuato, come dimostrano le tabelle annesse al progetto. Abbiamo quindi deciso di esperimentare un sistema opposto. Noi non crediamo che questo sistema sia perfetto, che risolva tutti i problemi, riteniamo anzi che potrà avere i suoi inconvenienti; il più temibile è quello di un aumento considerevole del numero dei liberi docenti. Ma questo non ci deve impressionare perchè dobbiamo avere fede nel senso di giustizia e responsabilità delle Commissioni. Dobbiamo presumere che le Commissioni agiscano secondo coscienza e secondo gli interessi della scienza. Senza questa fede, qualunque provvedimento, qualunque disposizione legislativa sarà vana ed inutile. La Commissione avrà la responsabilità di conferire il titolo a due tre, quattro, ad un numero molto più largo o a nessuno o ad un solo candidato, ma dobbiamo aver fede nella Commissione.

Si è discusso poi sul titolo e sugli effetti del titolo. La Commissione ha discusso in merito ma non ha saputo trovare il modo adeguato di distinguere il titolo spettante ai liberi docenti da quello dei professori ordinari. Ricordo che anche nella mia giovinezza si era in cerca di questo criterio discretivo, ma in verità tutti i criteri differenziali che sinora si sono prospettati si sono rivelati insufficienti. Quindi la Commissione, anche a questo proposito, non ha potuto decidere nulla, ma non credo che abbia perciò demeritato. È sorto qualche equivoco sul contenuto dell'articolo 10, quello cioè che si riferisce all'obbligo per i liberi docenti d'indicare la materia nella quale hanno conseguito la libera docenza. Taluno ha creduto che con questa norma si volesse inibire il titolo di professore ai liberi docenti. La Commissione non ha mai pensato a questo, anche per una considerazione elementare dettata dall'esperienza di tutti i giorni: si chiamano professori gli insegnanti delle scuole medie ed anche altri; non c'è nessuna ragione perchè non si debbano chiamare professori quelli che hanno conseguito

il titolo della libera docenza. Quanto poi alle disposizioni che riguardano gli idonei, la Commissione ha creduto di introdurre un criterio equitativo. A ciò è stata indotta dalla convinzione che introducendo col nuovo bando un sistema nuovo, cioè quello del numero aperto, sarebbe stato conveniente che si adottassero gli stessi o analoghi provvedimenti a quelli adottati per gli anni precedenti. Detto questo, la Commissione si riserva, di esaminare di mano in mano che si passerà alla discussione degli articoli, i vari emendamenti, per vedere se è il caso di introdurli o meno. Sicchè non mi resta che augurarmi che il progetto, suffragato dai vostri voti, trovi buona sorte anche presso l'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dal centro*).

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Zoli. Ne ha facoltà.

ZOLI. Signor Presidente, io non sarei intervenuto in questo dibattito se non avessi ritenuto necessario dire qualche parola per esprimere la non solidarietà della Commissione — almeno sono certo d'interpretare il pensiero della maggioranza della Commissione — in ordine a taluni apprezzamenti che sono stati fatti dal senatore Donini relativamente, non tanto alla funzione del Consiglio superiore, questione evidentemente che esula dalla discussione di questo modesto anche se importante disegno di legge, quanto su quello che è stato il comportamento del Consiglio superiore nei confronti di questo disegno di legge.

Giacchè ho la parola ne approfitto per ricordare anch'io il collega Ciasca, al quale molto indegnamente mi sono trovato a succedere quale Presidente della 6ª Commissione, e ringraziarlo della spinta che egli diede l'altra volta, che fu frenata all'altro ramo del Parlamento e che il collega Caristia con tanta autorità ha ripreso.

Ripeto, non posso condividere quanto è stato detto dal senatore Donini perchè è sommamente ingiusto. Il numero chiuso che il Consiglio superiore ha sostenuto non è stata un'invenzione del Consiglio superiore, ma una situazione di legge attuale. È stato il Parlamento che nel 1953 ha votato una legge drastica per il numero chiuso, con l'inibizione di superarlo per qualsiasi motivo.

Dirò di più. Anche quando, successivamente, il Senato introdusse il numero aperto, l'altro ramo del Parlamento lo respinse proprio perchè sosteneva la necessità del numero chiuso. Quindi il Consiglio superiore aveva dei precedenti autorevolissimi, cosicchè non penso che si possa dire che esso ha tentato di sopraffare la volontà del Parlamento.

Perchè oggi abbiamo scelto il numero aperto? Mi permetta il relatore una breve aggiunta alle sue osservazioni per ragioni di maggiore chiarezza. Io parlo meno vellutato ed è anche opportuno qualche volta parlare leggermente chiaro. L'esperienza, diciamolo chiaramente, non è stata felice per il numero chiuso. Noi abbiamo constatato due fenomeni. Il primo è che in alcuni settori il numero chiuso era spalancato. Qui non ci sono tutte le tabelle, ma abbiamo visto che le libere docenze dal 1946 ad oggi sono aumentate del 100 per cento nelle Facoltà di scienze, il che potrebbe essere giusto, e del 400 per cento nella Facoltà di medicina. Io non contesto i grandi progressi delle medicine in questi ultimi dieci anni, ma non posso ritenere che siano superiori a quelli delle scienze chimiche, fisiche, biologiche, eccetera.

Il secondo inconveniente è che volta per volta è stato necessario fare una legge correttiva. Il numero chiuso, evidentemente, operava male se il Parlamento riteneva ogni

volta necessario allargare questo numero e concedere l'abilitazione anche a quelli che erano stati ritenuti idonei.

Dirò di più. Io credo che abbiamo reso un servizio al Consiglio superiore togliendogli la facoltà di fissare oggi il numero, perchè è difficile la predeterminazione del numero delle docenze. Vedo che il collega Fortunati fa cenno col capo di sì, credo probabilmente perchè vede che ho in mano delle tabelle ed egli ne è contento, perchè oltretutto si diverte a correggermi, quando le leggo, perchè afferma che non so leggerle. Questa volta però spero di leggerle bene.

Quando vediamo che nelle Facoltà di medicina per la sessione 1955 sono stati fissati 553 posti e i vincitori sono stati 520, (a parte i vincitori già docenti, cioè coloro che accumulano le libere docenze, i Pico della Mirandola delle docenze, che sono 243) e che vi sono 240 idonei fuori numero, ciò evidentemente vuol dire che il Consiglio superiore ha errato per difetto. Viceversa, quando vediamo che nella Facoltà d'ingegneria, sempre nella sessione 1955, il Consiglio superiore ha fissato 123 posti e ne sono stati coperti comprendendo tutti, vincitori, vincitori già docenti, idonei fuori numero, soltanto 52, è chiaro che qui il Consiglio superiore ha errato per eccesso. Egualmente per la Facoltà di lettere e filosofia nella sessione 1957 si hanno 127 posti con 95 vincitori e per la Facoltà di scienze matematiche, 211 posti e 158 vincitori. Anche qui, aggiungendo ai vincitori tutti gli idonei, non si raggiunge il numero che era stato predeterminato.

Ma c'è di peggio, ed è che non soltanto vi è errore nella predeterminazione complessiva, ma anche nella predeterminazione analitica. Quando noi vediamo che nella Facoltà di lettere e filosofia i posti erano 128 e i vincitori sono stati 95, ma di fronte a questi vi sono 31 idonei, questo vuol dire che i 95 posti sono stati distribuiti in maniera non idonea, per la semplice ragione che i candidati idonei non hanno trovato collocamento per la materia per cui hanno concorso. Ciò significa che c'è stato un errore complessivo ed un errore nell'analisi.

Tutto questo mi pare che debba far meditare per concludere che il metodo non può più essere seguito. Ecco una delle ragioni, oltre quelle di carattere scientifico che sono state dedotte, la quale, a mio avviso, rende necessario questo disegno di legge. Dirò che a questo ci hanno anche indotto gli altri disegni di legge collaterali, che sono stati inseriti in questo come disposizioni di carattere transitorio.

Qual'è stato dunque il concetto? Numero aperto, e sta bene. Però il numero aperto ha in sè il grave pericolo di aumentare enormemente l'inflazione. Ed ecco il correttivo: dare severità e serietà agli esami; questo è il contenuto sintetico del disegno di legge, in modo che la libera docenza torni quella cosa seria che era una volta.

Ecco allora le disposizioni fondamentali. Limitazione delle materie: questo è stato già chiarito nella relazione e non c'è bisogno di tornarvi su. Pubblicazione preventiva dei titoli, in maniera che i titoli siano preparati qualche mese prima e non dopo che sia indetto il concorso. Maggiore severità negli esami, con l'aggiunta di qualche specificazione delle prove che imprima a questi esami un carattere di maggiore serietà.

Vediamo ora le disposizioni relative alla maggioranza e all'unanimità. La democrazia è una bellissima cosa, ma non entra dappertutto, e fare una questione di democrazia nel pretendere la maggioranza, nel contentarsi dell'unanimità quasi che chi pretende la maggioranza non sia sufficientemente democratico, mi sembra che sia andare oltre. Non possiamo chiudere gli occhi su quello che è accaduto. Ne hanno parlato tutti; se ne può parlare nei corridoi, ma liberamente se ne può parlare anche in un'assemblea politica. Vorrei che si rileggesse qualche discorso che è stato fatto nella precedente legislatura nelle precedenti discussioni e in particolare vorrei che i sostenitori di una certa larghezza rileggessero quello che disse coraggiosamente il compianto senatore Paolucci, che era della materia, sugli inconvenienti che si verificano in queste decisioni delle commissioni. Sono stati esclusi i parenti: c'è una certa sfiducia in quelli che sono i rapporti di parentela perchè si teme che i rapporti di parentela prevalgano sulla giustizia. Ma

si è parlato di parentela spirituale. Ora noi sappiamo quali sono stati i risultati delle parentele spirituali (parliamoci chiaramente: questa è la realtà) e come l'incrocio delle parentele spirituali, come gli accordi fra capostipiti di queste parentele spirituali abbiano portato molte volte a delle ingiustizie. Vogliamo noi continuare su questa strada? Ecco perchè abbiamo detto non più tre ma cinque. Qual'è lo scopo del cinque? Forse tenere lontano per maggior tempo i professori da quelle che sono le loro normali funzioni? Lo scopo è quello di dare maggiore serietà alle decisioni delle commissioni. E qual'è lo scopo per cui si richiede l'unanimità? Sia pure temporaneamente (potremo cambiare, ma vigendo un sistema non regolarissimo è bene essere severi), è quello d'introdurre una certa severità, per riportarsi su quella che deve essere la regola. È per questa ragione che abbiamo introdotto il criterio dell'unanimità. E non è vero che non ci sia un correttivo, perchè il correttivo è nella revisione a favore del candidato ingiustamente escluso perchè è parente della famiglia nemica, è quello dell'esame del Consiglio superiore, il quale avrà due relazioni, una di maggioranza e una di minoranza e dovrà decidere, cosicchè il Ministro in conformità del parere del Consiglio superiore potrà correggere quelli che sono stati eventualmente, non diciamo gli errori, ma le ingiustizie che derivano dal sistema dell'unanimità. In relazione a questo è anche la disposizione transitoria. La disposizione transitoria è necessaria, perchè, cambiandosi il sistema, è chiaro che non possiamo mantenere le libere docenze del 1957 con un regime diverso da quelle del 1955 e da quelle del 1958. Ma è altrettanto certo che quando siamo di fronte ad un giudizio di una commissione, la quale sapeva che questo giudizio non aveva un'influenza perchè quello fosse nominato libero docente, dobbiamo perlomeno prendere qualche cautela. Possiamo ammettere benissimo tutta la benevolenza che volete, ma non possiamo aggiungere benevolenza ad un'eventuale benevolenza che già ci è stata.

Ecco perchè non con qualche cosa di preclusivo, ma semplicemente con un sistema il quale inserisce una garanzia, abbiamo ritenuto anche nell'articolo 11 d'accordo con la Commissione, esclusi quelli che non volevano sanare niente... (*Interruzione del senatore Luporini*).

No, contavano proprio sulla nostra bontà. Il Parlamento, era stato due volte buono, perchè dovevano ritenere che sarebbe stato buono tre volte? Ad ogni modo questa era la situazione ed il giudizio è stato limitato in questa maniera. Di fronte a questo mi sembra che ci dovesse essere una certa cautela, e che non si potesse dire: passino tutti, anche quelli che si ritirano, perchè si ammette il ritiro come anche, per usare una certa tal quale benevolenza, accade nelle Università.

Di fronte a questo ritengo sia stata opportuna la disposizione dell'articolo 11. Del resto il collega Caristia ha detto che la Commissione si riserva d'intervenire sugli emendamenti. Ho voluto solo indicare quella che è la nostra posizione, doverosa, nei confronti del Consiglio superiore, e quelle che sono state le ragioni fondamentali che ci hanno guidato in questo dissenso tra il Consiglio superiore e la Commissione che ho l'onore di presiedere. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della pubblica istruzione.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, farò solo alcune brevi considerazioni su questo disegno di legge, anche perchè mi pare di avere registrato una larga convergenza di consensi da parte del Senato intorno alla soluzione del problema delle libere docenze. Io però ho l'obbligo di coscienza, inerente al mio ufficio, di far presente in questo momento al Senato le diverse valutazioni che sul tema delle libere docenze sono state espresse in ambienti qualificati.

Intendo ricordare in questo momento il parere contrario al sistema del numero aperto delle libere docenze, espresso dall'Associazione degli assistenti universitari, che non è l'Associazione dei liberi docenti, dalla quale potrebbe pensarsi che dipende l'esclusività del titolo professionale, ma è un'Associazione nella quale vi sono molti che debbono di-

ventare liberi docenti, perchè dal conseguimento della libera docenza segue il mantenimento in servizio dell'assistente di ruolo, il quale viene escluso se al decimo anno non abbia conseguito la libera docenza.

Debbo ricordare ancora una volta in questo momento il parere contrario espresso in questa materia circa la proposta di introduzione del numero aperto del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Io desidero ancora una volta smentire che da parte del Consiglio superiore siano state comunque espresse valutazioni in merito a prese di posizione nell'ambito parlamentare. Il Consiglio superiore ha, con la naturale libertà e con il suo senso di responsabilità, espresso un'opinione su questo tema che io per dovere avevo sottoposto al suo giudizio, ed ho veramente il dovere di ricordare quanto autorevole sia, e quanto importante sia la funzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che è espressione elettiva del Corpo accademico dell'Università italiana. Il Consiglio superiore da me interpellato ha espresso un parere, che è appunto un parere, quindi non ha evidentemente pretesa alcuna di vincolare la volontà del Parlamento, ma deve essere conosciuto perchè il Parlamento possa, con piena conoscenza di tutti gli elementi, assumere le sue decisioni. Il Consiglio superiore, in relazione alla legislazione sull'abilitazione alle libere docenze, ha espresso il parere che il conferimento delle abilitazioni alla libera docenza sia da subordinare all'applicazione dei seguenti principi: che la libera docenza sia conferita soltanto per le materie contemplate dagli statuti delle Facoltà; che le sessioni di esame abbiano ritmo annuale; che le commissioni giudicatrici siano composte da cinque membri effettivi e sia consentito che tra costoro possa essere compreso un libero docente; che in una stessa sessione non sia consentito ai candidati di presentarsi a più di un esame di abilitazione; che la libera docenza sia conferita per titoli e per esami; che la Commissione, oltre alle prove didattiche obbligatorie, abbia facoltà di sottoporre gli aspiranti a prove scritte sperimentali e grafiche; che agli aspiranti bocciati o ritiratisi da una prova non sia consentito di ripresentarsi agli esami della sessione successiva; che la libera docenza sia concessa per un determinato numero di posti, numero che in nessun caso possa essere aumentato. Questo è il parere dell'organo che rappresenta il corpo insegnante delle Università italiane.

Ora, perchè il Consiglio superiore ha ritenuto di esprimere questo parere? Perchè ha ritenuto di conservare rigidamente l'istituto del numero chiuso? Ritengo che lo abbia fatto per una preoccupazione che noi dobbiamo apprezzare, quella di garantire il valore di questo titolo e la dignità del libero docente. Il libero docente dispone di una tribuna altamente qualificata qual'è la cattedra universitaria, sicchè si capisce che lo Stato debba preoccuparsi di delimitare i casi nei quali questa cattedra di un tale valore e di una tale dignità possa essere messa a disposizione di studiosi. Non si tratta di posti di ruolo, e certamente la configurazione di un numero chiuso sotto questo profilo non può apparire giustificata; il numero chiuso non avrebbe ragione di esistere quando si parla di idoneità o di abilitazione. E sono disposto a ritenere che così sia in linea di principio. Per altro, di fronte ai possibili abusi che un'indulgenza talvolta infrenabile può determinare, provocando un abbassamento del livello dell'istituto, si capisce come il Consiglio superiore, in armonia con la legislazione precedente, riconfermata dal voto della Camera nella passata legislatura, abbia pensato ad una limitazione dei posti che non si giustifica con ragioni di ruolo ma con l'opportunità che, in vista del conseguimento di quest'altissima meta che è rappresentata dall'avere a propria disposizione una tribuna importante come la cattedra universitaria, sia instaurata come sistema una gara in modo che non a tutti coloro che si trovano su un livello medio di idoneità sia data la possibilità di insegnare dalla cattedra universitaria, ma solo a coloro che abbiano dimostrato una particolare idoneità.

Questa è la ragione che ha consigliato a lungo, sia pure con i temperamenti che noi conosciamo, l'adozione del numero chiuso per le libere docenze. Certo, mi pare di rilevare che progressivamente nei confronti di questa concezione severa che può aver dato luogo a degli inconvenienti, si sia determinata una

opinione contraria e quindi io avrei anche ritenuto possibile un temperamento nei confronti del rigido principio del numero chiuso, riconfermato in una forma assoluta dal parere che vi ho letto del Consiglio superiore; e credo di avervi accennato anche quando intervenni alla seduta della Commissione.

Pensavo che si potesse disciplinare la materia in questo modo: predeterminare un certo numero di posti, ad opera naturalmente del Consiglio superiore e sentite tutte le Facoltà, come aveva suggerito il senatore Macaggi, numero di posti che, sia pure con la possibilità di errore, non verrebbe mai determinato ad arbitrio in quanto si terrebbe conto delle capacità che si vanno manifestando e che sono di comune conoscenza degli studiosi; numero di posti che rappresentasse appunto un'indicazione dell'importanza e della serietà del cimento al quale si sottopongono gli aspiranti alla libera docenza. Una volta effettuate, poi, le prove d'esame, io avrei ritenuto si potesse dare alla commissione in ogni caso la facoltà di proporre l'estensione ad altri dell'abilitazione, qualora appunto le prove avessero dimostrato che quel calcolo era sbagliato e che, al di là del numero dei posti fissato, altri vi sarebbero veramente degni di insegnare nelle Università. Su questa proposta della facoltà data senza limitazione di numero, avrei fatto decidere il Consiglio superiore e non il Ministro il quale non ambisce a diventare perito dei periti.

Quindi il sistema che io avrei voluto raccomandare sarebbe stato questo: mantenimento del numero chiuso come indicazione di massima; possibilità di proposta di evasione dal numero chiuso, però non in un modo presuntivo ma di fronte alla realtà delle prove, di fronte alla conoscenza effettiva dei candidati; decisione in merito da parte del Consiglio superiore.

Potrei chiedere oggi al Senato, per scrupolo di coscienza, di votare su questa proposta, perchè qualche volta ci può essere anche il gusto di rimanere in minoranza. Quindi non è per il timore di rimanere in minoranza e in larga minoranza, che io non chiedo al Senato di votare su questo sistema, ma perchè ho sufficiente conoscenza, credo, del mondo parlamentare, per intendere che il Senato ha già preso le sue decisioni. A queste decisioni, pertanto, io desidero inchinarmi, avendo fornito al Senato i dati obiettivi che ho ritenuto di dover fornire e lasciando naturalmente al Senato la responsabilità della sua decisione. Ciò anche perchè tutti i sistemi, evidentemente, possono essere adottati e tutti i sistemi sono destinati ad essere modificati. Quando ero Ministro della giustizia ho studiato tutti i sistemi di promozione adottati in magistratura ed ho visto che sono stati tutti cambiati, in un circolo infinito. Quindi posso anche ritenere che lo stesso circolo ci sarà per le libere docenze, che gli inconvenienti del numero aperto riporteranno al numero chiuso e gli inconvienienti del numero chiuso riporteranno al numero aperto. Ad ogni modo, credo che potremo insieme vedere come le cose termineranno, potremo vedere insieme quale prova darà il sistema che si sta per adottare; sistema al quale io riconosco il merito di avere esso pure effettuato dei temperamenti di fronte al principio indiscriminato del numero aperto, di aver posto delle remore attraverso l'aumento del numero dei commissari ed attraverso la richiesta della unanimità, sempre che non si voglia passare attraverso il vaglio del Consiglio superiore. Il sistema dell'unanimità non ha incontrato l'approvazione del senatore Jannuzzi per ragioni di principio. Ma credo che tutti i princìpi debbano di volta in volta trovare un temperamento quando questo temperamento serva per difendere un sistema di principio. E accanto, quindi, al principio della maggioranza, che è l'arma attraverso cui si muove la democrazia, si ha anche qui da salvaguardare un principio di particolare serietà, di particolare severità per la prova, che viene garantito attraverso l'adozione del sistema della unanimità. Io trovo anche che sia stato un merito avere finalmente preso una posizione definitiva su questo punto.

Credo di aver detto delle parole un po' aspre circa il sistema delle leggi di eccezione votate ogni anno dal Parlamento ed ho detto queste parole senza acredine nei confronti di nessuno e senza mancare di rispetto a nessuno, proprio per richiamare l'attenzione del Parlamento sulla necessità, quando si ritiene che una regola non valga più, tanto che essa

viene negata di volta in volta, di modificare la regola. Ed in questo senso io ringrazio il Senato di aver voluto coraggiosamente modificare la regola, visto che questa regola non aveva mai avuto la possibilità di essere applicata in modo rigido.

Sono convinto che il Senato voterà avendo presenti le considerazioni che ho detto, sono convinto che il Senato avrà presenti le posizioni assunte dal Consiglio superiore e sono convinto che, quando queste considerazioni non abbia ritenuto sufficienti, lo avrà fatto con il suo senso di responsabilità, ritenendo di corrispondere alle esigenze di un ordinamento migliore e del migliore sviluppo degli studi universitari.

Per quanto riguarda i singoli emendamenti, desidero dire, in questo momento, che sono contrario a modificare il sistema di scelta delle commissioni perchè in linea di principio ritengo preferibile il sistema elettorale al sistema della scelta per sorteggio. Tutte le volte che una collettività deve esprimere un giudizio che non può esprimere direttamente, non ha altra arma che di delegare il suo potere ad un gruppo più ristretto. E sostituire una scelta cieca come quella della sorte alla scelta suscettibile di errori ma responsabile della collettività che elegge, non mi pare che sia un sistema razionale: in concreto, per ragioni pratiche per quanto riguarda le libere docenze, considerato il gran numero di abilitazioni, ritengo che un sistema elettorale diretto sia da escludere e quindi sia meglio riferirsi al sistema attuale che pone la scelta nelle mani del Consiglio superiore che rappresenta come organo elettivo le Facoltà.

Circa la scelta delle discipline, io sono di accordo che si bandisca il concorso per tutte le discipline fondamentali e che invece ci sia la scelta di anno in anno per le altre discipline che, a mio parere, dovrebbero essere previste dagli statuti delle Facoltà, statuti che, come a tutti è noto, sono molto ricchi di materie particolari e quindi già essi permettono una larghissima scelta nel campo del complesso delle conoscenze scientifiche.

Quanto alla temuta discrezionalità del Ministro, io vi rinuncio ben volentieri, ignorante come sono, se il Parlamento ritiene che, in sede transitoria — ed è certo una norma equitativa — avendo accettato un nuovo sistema, si debba dare a tutti coloro che hanno conseguito all'unanimità l'idoneità, e quindi nello ambito del sistema, la libera docenza. Sarò lieto di essere esecutore materiale nel firmare i decreti, salvo le facoltà del Consiglio superiore di decidere nel caso in cui si tratti di libere docenze per le quali la proposta sia stata fatta solo a maggioranza.

Di volta in volta farò conoscere il mio parere sui singoli emendamenti. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ora allo esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 1.

Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza è prescritto il possesso di laurea conseguita, presso una Università od Istituto di istruzione superiore della Repubblica, da almeno 5 anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Dal possesso del diploma di laurea può prescindersi soltanto se trattisi di aspirante che abbia superato il 35° anno di età.

L'abilitazione alla libera docenza può conseguirsi solo per discipline che facciano parte dell'ordinamento didattico delle Facoltà.

Le singole Facoltà possono chiedere che siano concesse libere docenze in nuove discipline.

In ciascuna delle sessioni di esami di abilitazione alla libera docenza, non può chiedersi di partecipare agli esami per più di una disciplina.

PRESIDENTE. Sul primo periodo di questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Luporini, Granata e Marchisio hanno presentato un emendamento sostitu-

tivo del secondo periodo. Si dia lettura dell'emendamento.

RUSSO, *Segretario*:

Sostituire il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1 con il seguente: « In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge, può essere tuttavia ammesso agli esami per il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea da meno di cinque anni, ovvero sia sprovvisto di laurea sempre che, in questo ultimo caso, abbia superato il trentesimo anno di età ».

PRESIDENTE. Il senatore Luporini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

LUPORINI. Io ho l'onore di appartenere ad una Università, dove sono stato per 15 anni incaricato e da tre anni sono professore di ruolo: l'Università di Pisa. Accanto ad essa e nel suo ambito opera un glorioso istituto universitario, la Scuola Normale di Pisa, i cui allievi frequentano l'Università, come è noto, sia nel ramo delle scienze letterarie e della filosofia, sia nel ramo delle scienze fisico-matematiche. Ho avuto in questi anni la possibilità di constatare come, soprattutto nel ramo delle scienze matematiche e delle scienze fisiche, siano venuti avanti talvolta giovani di grandissimo valore i quali molto rapidamente dopo la laurea sono arrivati, in un termine più breve di quello dei cinque anni, non soltanto alla libera docenza quando ciò era possibile, applicandosi quella eccezione che era già contemplata nella legge oggi in vigore, ma addirittura alla cattedra universitaria. È a tutti noto come, particolarmente nelle discipline matematiche, da secoli (si possono portare le prove storiche) e nelle discipline fisiche in questi ultimi cinquant'anni durante i quali si è prodotta in esse una così grande rivoluzione, gli uomini di punta, d'avanguardia siano sempre stati dei giovanissimi. Allora è molto strano e starei per dire ridicolo che noi poniamo questa preclusione mentre intendiamo riordinare in un senso moderno l'istituto della libera docenza.

A questo intendo aggiungere un'altra considerazione, ed è questa: nonostante che abbiamo lamentato tanti inconvenienti sopra il modo come fino ad oggi, e soprattutto in questi ultimi anni, le libere docenze sono state conseguite, non lamentiamo nessun inconveniente in ordine a questa eccezione, cioè non ci consta che di essa si siano fatti degli abusi. Le Commissioni hanno ricorso molto raramente, con grande scrupolo e soltanto in casi in cui veramente sussistesse l'eccezionalità, a questo testo di legge.

Quindi chiedo alla Commissione di rivedere il suo giudizio che veramente a mio avviso non riscuoterebbe, se ci fosse questa preclusione, l'approvazione e il consenso della parte migliore, più viva e più larga delle università italiane.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CARISTIA, *relatore*. Sono dolente di dover dichiarare che la Commissione è contraria. La questione è stata discussa, e largamente, in Commissione. La maggioranza si è pronunziata a favore del testo. Non vorrei ripetere...

DONINI. È un'altra cosa.

CARISTIA, *relatore*. Non è un'altra cosa. La seconda è un'altra cosa.

DONINI. Onorevole Caristia, si parlava di tre anni anzichè di cinque.

CARISTIA, *relatore*. Abbiamo creduto e crediamo ancora che sia necessario lo spazio di cinque anni per raggiungere quella necessaria maturità, all'acquisto del titolo. Invece altri credono (ed io rispetto molto questa opinione) che si debba stabilire un'eccezione per quelli che hanno un ingegno straordinario, per quelli che hanno una capacità del tutto diversa e superiore alla media. Ora io ho dichiarato in Commissione, e qui ripeto, che le leggi contemplano la maggio-

ranza di quelli che ne debbono godere. Non possiamo fare leggi per gente che ha capacità tutte particolari e speciali. In secondo luogo, poi, dirò che questi uomini dotati di capacità eccezionali, anzichè accedere alla libera docenza, anzichè aspettare cinque anni, entro questo periodo potranno benissimo concorrere e, se avranno queste capacità eccezionali, vinceranno concorsi per la cattedra e diventeranno straordinari. Quindi la Commissione è contraria...

LUPORINI. Escludiamo proprio i migliori dall'istituto.

CARISTIA, *relatore*. Io rispetto la esperienza del collega Luporini, ma potrò opporre alla sua esperienza (e non credo di fargli torto) anche la mia; ed io nella mia carriera ho visto invece che di questi spiriti dotati in maniera straordinaria non ce ne sono molti; sono delle eccezioni, e tutti questi hanno trovato posto nel modo indicato, prima di ottenere la libera docenza. Non escludiamo i migliori, li invitiamo, se mai, ad aspettare o ad affrontare il giudizio per un concorso a cattedra.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Il senatore Caristia ha detto che rispetta tutte le opinioni; gradirei che lo stesso sistema seguisse il senatore Luporini, il quale ha detto prima che sostenere un'opinione contraria alla sua è ridicolo. Ora io per dignità della Commissione debbo respingere questa sua affermazione.

PRESIDENTE. È stata una parola che ha tradito il pensiero di chi l'ha pronunciata.

Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho la massima deferenza per l'opinione così autorevole espressa dalla Commissione ed in particolare dal senatore Caristia, però mi permetterei di rimanere fermo nella mia opinione, che del resto già sostenni nella discussione della legge n. 53, non perchè io come molti altri abbia conseguito la libera docenza due anni e mezzo dopo la laurea, ma perchè sono convinto che in certe Facoltà, non tutte le Facoltà, di tipo umanistico e nelle Facoltà di scienze è frequente il caso di giovani, completamente impegnati nello studio, che possano conseguire rapidamente la libera docenza con indubbio vantaggio degli studi. Quindi precludere con una norma rigida questa possibilità, il costringere queste persone ad attendere i cinque anni per conseguire un titolo che per riconoscimento della stessa Commissione, che è giudice in materia, possono conseguire prima, credo che danneggerebbe il tono dei nostri studi universitari ed abbasserebbe anche un po' il valore della libera docenza.

Per questo mi permetterei di chiedere al Senato di voler considerare questo punto, ed anche alla Commissione, se è possibile, di rivedere — per quanto mi renda conto che si tratta di materia già discussa in Commissione e che quindi sarebbe chiedere troppo — la sua posizione.

Sono convinto proprio che una norma rigida su questo punto sia un danno per la libera docenza.

In definitiva io accetto il testo dell'emendamento del senatore Luporini, limitatamente alla prima ipotesi in esso prevista, sopprimendo cioè le parole: « ovvero sia sprovvisto eccetera ».

Il Governo mantiene invece il secondo periodo che comincia con le parole: « Dal possesso del diploma di laurea può prescindersi eccetera ».

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Luporini rimane allora così formulato secondo la modifica proposta dall'onorevole Ministro:

« In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge, può essere tuttavia ammesso agli esami per il conseguimento dell'abilita-

zione chi sia in possesso di laurea da meno di cinque anni ».

Tale emendamento diventa aggiuntivo e da inserirsi dopo il primo periodo del primo comma.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

(*Il Senato approva*).

Passiamo ora all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 1. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*: « Dal possesso del diploma di laurea può prescindersi soltanto se trattisi di aspirante che abbia superato il 35° anno di età ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo comma dell'articolo 1 i senatori Fortunati, Luporini, Donini ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, prima della parola: « discipline », l'articolo « le ».

CARISTIA, *relatore*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Lo metto allora ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora al terzo comma dell'articolo 1.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei chiedere un chiarimento sul terzo comma dell'articolo 1 perchè mi sembra che contraddica al precedente, nel senso che mentre si ammette in linea di principio che si facciano libere docenze soltanto per le materie previste negli statuti, e che non sono soltanto quelle obbligatorie ma tutte, poi si afferma che le singole Facoltà possono chiedere abilitazioni in nuove discipline.

L'attuale sistema che mi pareva si volesse correggere è quello che si possano conferire libere docenze nelle più diverse materie, non soltanto al di là delle materie fondamentali, ma anche al di là di tutte le materie facoltative previste. Questa larghezza eccessiva viene corretta dal primo comma. Successivamente, però, si ammette che le Facoltà possono chiedere che si diano abilitazioni anche nelle materie non previste negli statuti, il che riecheggia il sistema che era stato deplorato. Pertanto mi domando se non sia opportuno forse rinunciare a questo allargamento, o quanto meno circondarlo di cautele perchè oggi l'autorizzazione a bandire concorsi per materie non previste è conferita al Consiglio superiore; invece qui si parlerebbe di richieste delle Facoltà.

FORTUNATI. Anche con il nostro emendamento all'articolo 2 per queste discipline vi sarebbe sempre il parere del Consiglio superiore.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma qui non si parla del Consiglio superiore. Questa è una legge largamente innovativa, per cui bisognerebbe perlomeno aggiungere che sulle richieste decide il Ministro, sentito il Consiglio superiore.

FORTUNATI. C'è l'articolo 2 per questo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma nell'articolo 2 non mi pare che

si parli specificamente di queste nuove discipline.

FORTUNATI. Nel nostro emendamento, sì.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Allora si potrebbe accantonare questo comma in attesa di discutere l'articolo 2.

ZOLI. No, si può aggiungere fin d'ora quanto lei propone.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Allora propongo formalmente la seguente aggiunta al terzo comma dell'articolo 1: « Sulle richieste delle Facoltà decide il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione ». Poi, in sede di coordinamento, collegheremo questa disposizione con l'articolo 2.

FORTUNATI. D'accordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti il terzo comma dell'articolo 1 nel testo modificato che rileggo:

« Le singole Facoltà possono chiedere che siano concesse libere docenze in nuove discipline. Sulle richieste delle Facoltà decide il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'ultimo comma dell'articolo 1.

« In ciascuna delle sessioni di esami di abilitazione alla libera docenza, non può chiedersi di partecipare agli esami per più di una disciplina ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 2.

La sessione d'esami per l'abilitazione alla libera docenza è indetta annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, da emanarsi su parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Nel decreto sono indicate le discipline nelle quali — in ciascuna sessione — può conseguirsi l'abilitazione. Per le discipline di cui al 3° comma del precedente articolo 1, sono altresì indicate le abilitazioni in discipline di carattere fondamentale, al cui possesso è condizionata la partecipazione agli esami.

Il decreto di cui al presente articolo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel mese di maggio; il termine per la presentazione delle domande, dei titoli di carriera e delle pubblicazioni non può protrarsi oltre il 31 luglio successivo.

Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa. I lavori che i candidati hanno facoltà di esibire, debbono essere stampati e pubblicati non oltre il 31 dicembre dell'anno solare che precede quello in cui è indetta la sessione d'esame, e debbono essere depositati entro la predetta data nella Biblioteca Nazionale di Firenze e nella Biblioteca Centrale Vittorio Emanuele di Roma. Il deposito dovrà essere documentato da dichiarazione del rispettivo direttore delle due predette biblioteche.

Le Commissioni giudicatrici non possono tener conto di pubblicazioni per le quali non ricorrono i requisiti di cui al precedente comma.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Fortunati, Luporini ed altri. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Sostituire i primi due commi dell'articolo 2 con i seguenti:

« La sessione d'esami per l'abilitazione alla libera docenza nelle discipline che formano oggetto d'insegnamento fondamentale nei corsi per lauree e diplomi universitari è indetta annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto.

« Nello stesso decreto sono indicate le altre discipline nelle quali può conseguirsi la abilitazione su parere della sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FORTUNATI. Era superfluo l'emendamento all'articolo primo. Per le discipline che formano oggetto di insegnamento fondamentale è prevista da noi l'emanazione pura e semplice del decreto che fissa la data delle sessioni d'esami. Per tutte le altre discipline l'indicazione è sempre fatta con decreto del Ministro, su parere del Consiglio della pubblica istruzione. Per tutte le altre discipline, cioè, è il Ministro che decide, anno per anno, su parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CARISTIA, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento dei senatori Fortunati, Luporini ed altri, sostitutivo dei primi due commi dell'articolo 2, emendamento accettato dal Governo e dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il terzo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. In merito al quarto comma desidererei osservare se non sarebbe più utile fermarsi alla prima parte eliminando la seconda che prevede il deposito nella Biblioteca nazionale di Firenze e in quella di Roma delle pubblicazioni, perchè ho la preoccupazione che sul piano pratico questa non sia una norma efficace ai fini di quella pubblicità che si vuol conseguire. Se la pubblicazione a stampa entro quella data è ormai uscita può essere documentata più agevolmente in sede ministeriale, mentre col deposito presso le Biblioteche credo che si crei qualche inconveniente. (*Interruzione del senatore Donini*).

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. L'onorevole Ministro è d'accordo che le pubblicazioni debbono essere stampate e pubblicate non oltre il 31 dicembre dell'anno solare e sopprime la garanzia del deposito. Allora la garanzia della data è fornita da una tipografia che scrive sulla pubblicazione: stampato il giorno tale.

In sostanza non dobbiamo stabilire una norma che possa essere elusa. Diciamo magari che la pubblicazione deve essere spedita per posta, ma è necessario che ci sia qualcosa di più della garanzia del tipografo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Si potrebbe depositare al Ministero, al quale già affluiscono le pubblicazioni nel 90 per cento dei casi. Alle biblioteche già affluisce una massa notevole di pubblicazioni e si darebbe loro un lavoro eccessivo.

ZOLI. Non è chiaro l'emendamento. Che cosa ha voluto la Commissione? Ha voluto che le pubblicazioni fossero depositate prima del bando di concorso. Allora tutti quelli che ritengono che ci sia un determi-

nato concorso manderanno al Ministero le loro pubblicazioni; ma mi pare che questo sia assolutamente impossibile. La garanzia della pubblicazione preventiva non può essere data dall'invio al Ministero, altrimenti sostituiamo il Ministero alla Biblioteca di Firenze o alla Biblioteca centrale.

Si è d'accordo che i titoli non debbono essere preparati negli ultimi giorni, come spesso avviene, perchè in certe città molte tipografie non lavorano che nei mesi di settembre ed ottobre per le libere docenze, vogliamo che i titoli siano precedenti, allora diamo una garanzia.

Si vuole che le pubblicazioni si mandino tutte al Ministero? Purchè il Ministero faccia una ricevuta di ritorno, nessuna difficoltà, ma mi pare che in questo modo non si faccia che creare imbarazzi invece che agevolare.

Io ritengo che l'unico sistema possibile sia quello suggerito dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento proposto dall'onorevole Ministro tendente a sopprimere l'ultima parte del quarto comma, a cominciare dalle parole: « e debbono essere depositati ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 3.

Il giudizio sui canditati è pronunziato, per ciascuna disciplina, da una Commissione costituita ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

La Commissione è tenuta anzitutto a dichiarare, relativamente a ciascun candidato, sulla base delle relative pubblicazioni, quali contributi originali il candidato abbia recato alla disciplina. Qualora trattisi di lavoro in collaborazione, la Commissione è tenuta ad esprimere il proprio giudizio sulla parte dovuta al candidato.

Non sono ammessi alle prove di esame, di cui al seguente comma, i candidati nei cui confronti la Commissione pervenga a giudizio negativo, a seguito della disamina delle pubblicazioni.

I candidati ammessi devono sostenere le seguenti prove:

1) una discussione sulle pubblicazioni esibite e, eventualmente, sulle relazioni concernenti le prove pratiche di cui al successivo numero 3;

2) una prova didattica, su un tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte due fra cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. La lezione dovrà durare non meno di 40 minuti;

3) nelle discipline dimostrative o sperimentali, prove pratiche, in ordine alle quali i candidati possono essere invitati a redigere apposite relazioni che restano acquisite agli atti della Commissione;

4) una prova scritta, quando la Commissione la ritenga opportuna.

Le prove di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 sono pubbliche.

PRESIDENTE. Sul primo comma non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo comma i senatori Granata, Donini ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere in fine, le parole: « nell'insieme del lavoro ».

Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CARISTIA, *relatore*. Anche questo è un argomento che è stato discusso in Commissione. La Commissione è contraria ed è invece dell'avviso di lasciare il testo invariato, lasciando alla Commissione giudicatrice la responsabilità di decidere quale parte di lavoro appartenga ad un candidato e quale all'altro.

GRANATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA. Devo rilevare che già la Commissione, con parere unanime, ha creduto opportuno eliminare l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge Caristia che recava: « Qualora trattisi di lavoro in collaborazione, la Commissione è tenuta ad esprimere il proprio giudizio sulla parte dovuta ai candidati; e, qualora ciò non si renda possibile, del lavoro non potrà essere tenuto conto ». Tale criterio appariva senza dubbio troppo restrittivo e poco rispondente alle caratteristiche della moderna attività scientifica, la quale in ogni campo, sia in quello più propriamente scientifico sia in quello umanistico, procede ormai sul piano della collaborazione.

Noi riteniamo che un lavoro è svolto in collaborazione non tanto quando ogni studioso vi apporti il contributo di una parte dovuta soltanto alla sua ricerca personale, alla sua stesura personale, ma quando anche esso lavoro, dalla sua genesi fino al suo compimento, sia frutto della partecipazione costante, fattiva, originale di più studiosi, che lavorino strettamente in *équipe*.

Ora, naturalmente spetta alla Commissione di accertare attraverso i colloqui, i limiti, il valore del contributo arrecato dal candidato al lavoro, anche se esso non si ricava da una specifica ripartizione del lavoro stesso. Tuttavia abbiamo voluto proporre l'emendamento, che sto brevissimamente illustrando, in quanto siamo convinti che il contributo del candidato va valutato più in sede qualitativa che in sede quantitativa, cioè il valore del contributo si evince dall'insieme del lavoro, non già limitando l'accertamento alla parte specifica dovuta al candidato e quindi considerandola in astratto, fuori dall'insieme dell'opera in cui quella parte si inquadra.

Ecco perchè noi consideriamo opportuno insistere nell'emendamento proposto e confidiamo nel buonsenso del Senato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi rimetto al Senato.

FORTUNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. A me sembra che, fra l'altro, il nuovo testo sia più impegnativo per la Commissione giudicatrice. Una cosa è una collaborazione ad un lavoro collettivo di un certo grado e livello, e una cosa diversa è una collaborazione ad un lavoro collettivo di livello superiore. Mi pare che la Commissione giudicatrice debba vagliare anzitutto il livello del lavoro nel suo insieme: e nell'ambito del livello del lavoro deve, successivamente, giudicare lo specifico apporto del candidato.

È per questo che anche formalmente è esatto dire « nell'insieme del lavoro », perchè solo così può maturare e giustificarsi il giudizio sulla collaborazione specifica. Il lavoro — ripeto — deve essere vagliato nel suo insieme, e poi nell'ambito generale del lavoro deve essere vagliata la collaborazione particolare.

Mi sembra quindi che non vi debbano essere motivi di preclusione all'aggiunta delle parole « nell'insieme del lavoro » che tecnicamente non fanno altro che esprimere come il giudizio della Commissione si può e si deve formare.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Granata ed altri tendente ad aggiungere le parole « nell'insieme del lavoro ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il terzo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul quarto comma è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Luporini, Granata, Marchisio ed altri. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Al quarto comma sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) una discussione particolarmente sulle pubblicazioni esibite e, eventualmente, sulle relazioni concernenti le prove pratiche di cui al successivo numero 3); indirizzata tuttavia anche ad accertare la preparazione del candidato sull'insieme della disciplina nella quale aspira all'abilitazione ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

ZOLI. A me pare che si abbia troppo poca fiducia nelle Commissioni se vogliamo continuamente insegnare che cosa esse debbono fare. Prima è stato proposto ed accettato l'emendamento aggiuntivo delle parole « nell'insieme del lavoro »; adesso mettiamo le Commissioni sui binari perchè facciano la discussione con quel certo metodo. Se abbiamo dato alle Commissioni l'incarico di svolgere un compito bisogna aver fiducia nel loro lavoro. Per queste ragioni la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi rimetto al Senato.

LUPORINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUPORINI. Il senatore Zoli faceva adesso una questione di principio, e cioè di non mettere eccessivamente sui binari le Commissioni, ma di lasciare loro un margine di movimento. Io sono perfettamente d'accordo su tale questione di principio, tanto d'accordo che nel proporre questa modificazione, dopo un momento di perplessità, non mi sono deciso a proporre una ulteriore prova di carattere orale che seguisse alla discussione dei titoli. Ho fatto questa proposta di modificazione tenendo conto di uno stato d'animo assai diffuso tra molti professori che sono stati membri di Commissione per le libere docenze, che l'hanno già espresso a più riprese in dibattiti che sono avvenuti intorno alla questione. Si tratta di questo: i lavori che il libero docente presenta sono sempre, per la natura stessa dell'istituto (ed è giusto che sia così), lavori specializzati anche per quello che riguarda il settore della ricerca; quasi sempre si tratta di uno o di due settori particolari, nei quali il ricercatore dà prova di avere ottenuto dei risultati nuovi ed originali. Però il titolo di libero docente è un titolo che concerne l'insegnamento dell'insieme di una disciplina a livello universitario. Ora accade che le migliori Commissioni e direi quelle Commissioni nelle quali si stabilisce rapidamente un'armonia tra i commissari, a qualunque tendenza di scuola appartengano, di fatto non si limitano, durante questa prova, a discutere solo le pubblicazioni presentate, ma allargano la conversazione in modo tale da avere la prova che il candidato possiede l'insieme della disciplina ad un livello universitario, che è in grado cioè di insegnarla. Però accade qualche volta che purtroppo, quando uno dei commissari pone una domanda, partendo dalla pubblicazione, che va al di là del campo ristretto della pubblica-

zione stessa ma che rimane all'interno della disciplina, ci sia un altro commissario che pone l'alt: no, questa domanda non è legale perchè non riguarda la pubblicazione stessa.

Questo naturalmente è assai grave perchè allora noi da una parte proponiamo delle prove, la lezione estratta a sorte, per esempio (che evidentemente può concernere un settore della disciplina molto lontano dall'ambito dei lavori presentati dal candidato, ma tuttavia è sempre attinente ad un argomento particolare), e poi, quando si tratta della conversazione nella quale il candidato si trova di fronte ai cinque competenti della disciplina, rendiamo impossibile questo accertamento della sua preparazione generale.

Per ovviare a questo inconveniente che si presenta, se vogliamo, di rado, ma che tuttavia esiste, e comunque per accogliere e legalizzare una prassi che già oggi è la prassi delle migliori Commissioni di libera docenza, ho pensato, dando anche ascolto a molte proposte di miei colleghi, di presentare questa modificazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Luporini, Granata, Marchisio ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Metto ai voti il numero 1) dell'articolo 3 del testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il numero 2). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il numero 3). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il numero 4). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il quinto comma nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il quinto comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Volevo domandare se non si ritenga opportuno di non dare corso alla soppressione del sesto comma del disegno di legge Caristia e che non si possa esonerare dalla prova didattica e dalla discussione, come era sancito dal primitivo progetto Caristia. Mi pare che, soprattutto per quanto attiene alle prove didattiche, non vi siano ragioni per ammettere possibilità di esonero. Da quali elementi la Commissione trarrebbe motivo per ritenere non necessaria tale prova? Anche al fine della valutazione dei titoli credo che la discussione sia una garanzia per tutti. Sarei pertanto dell'opinione di ripristinare il comma finale del progetto originale.

DONINI. Veramente già il quarto comma stabilisce l'obbligo della prova didattica; l'ultimo comma sarebbe dunque una tautologia.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Avrei qualche dubbio, ma, se resta acquisito che l'interpretazione è che la prova didattica è obbligatoria, non insisto.

ZOLI. Sono facoltative, infatti, fra tutte le prove, solo quelle pratiche di cui al numero 3). Le altre sono tutte obbligatorie.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. È acquisito allora in sede interpretativa che non vi può essere esonero dalla prova didattica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 4.

La Commissione giudicatrice è costituita, per ciascuna disciplina, dal Ministro della pubblica istruzione, su parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed è composta di 5 membri, di cui 4 professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo, della materia o di materia strettamente affine, e un libero docente della materia o di materia strettamente affine. In mancanza possono essere rispettivamente chiamati a far parte della Commissione professori e liberi docenti cultori della materia cui si riferiscono gli esami di abilitazione.

All'atto della costituzione della Commissione sono designati due professori e un libero docente supplenti, da chiamarsi, rispettivamente, a sostituire coloro che, per qualsiasi motivo, non prendano parte ai lavori della Commissione.

Non possono far parte della Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini, fino al 4° grado incluso.

Non possono far parte delle Commissioni coloro che siano stati membri delle Commissioni stesse nella precedente sessione.

All'atto della sua prima adunanza, la Commissione designa, nel suo seno, il Presidente ed il Segretario.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti, di cui uno subordinato, da parte dei senatori Donini, Fortunati, Granata, Luporini, Marchisio e Cecchi. Si dia lettura dell'emendamento principale.

RUSSO, *Segretario*:

All'articolo 4, sostituire i primi due commi con i seguenti:

« La Commissione giudicatrice è composta, per ciascuna disciplina, di quattro professori di ruolo, fuori ruolo o a riposo e di un libero docente, scelti per sorteggio tra tutti i titolari della materia o, in mancanza, di materia strettamente affine, su un elenco proposto dalla Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

« Vengono altresì scelti per sorteggio due professori e un libero docente supplenti da chiamarsi rispettivamente a sostituire coloro che, per qualsiasi motivo, non possano prendere parte ai lavori della Commissione ».

PRESIDENTE. Il senatore Donini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DONINI. Lo ritengo già svolto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CARISTIA, *relatore*. La Commissione è contraria.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho già esposto le ragioni per cui il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Donini, Fortunati ed altri, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Si dia ora lettura dell'emendamento subordinato presentato dai senatori Donini, Fortunati ed altri.

RUSSO, *Segretario*:

In via subordinata, all'articolo 4, sostituire i primi due commi con i seguenti:

« La Commissione giudicatrice è composta, per ciascuna disciplina, di quattro professori di ruolo, fuori ruolo o a riposo e di un libero docente, eletti dalle facoltà tra tutti i titolari della materia o, in mancanza, di materia strettamente affine.

« Vengono altresì eletti due professori e un libero docente supplenti, da chiamare, rispettivamente, a sostituire coloro che, per qualsiasi motivo, non possano prendere parte ai lavori della Commissione ».

PRESIDENTE. Il senatore Donini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DONINI. Visto che il Senato ha respinto l'emendamento principale, credo doveroso richiamare l'attenzione su quello subordinato. Sembra veramente strano, come è stato già rilevato, che la nomina delle Commissioni per la libera docenza debba fare eccezione rispetto agli altri concorsi universitari. Per i concorsi di cattedra le Commissioni vengono elette dalle facoltà, tra i professori della materia; io credo che lo stesso dovrebbe avvenire per le Commissioni di abilitazione alla libera docenza. Questo secondo emendamento, meno innovatore del primo, dovrebbe raccogliere la maggioranza dei voti, al di sopra delle divergenze di parte, giacchè esso ristabilisce una norma valida per tutti gli altri concorsi universitari, che limita i poteri discrezionali non già del Ministro, ma del Ministero, come ha osservato il collega Fortunati.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CARISTIA, *relatore*. La Commissione è contraria.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. La designazione dei commissari è fatta dal Consiglio superiore, che è organo elettivo; quindi indirettamente sono sempre le Facoltà che designano. D'altra parte faccio presente che il numero delle Commissioni per le libere docenze, soprattutto con la stabilita obbligatorietà del bando ogni anno per le discipline fondamentali, è talmente grande che impegnerebbe le Facoltà stesse e soprattutto poi il Consiglio superiore in complicate operazioni di spoglio delle schede, sicchè sul piano pratico veramente io ho timore delle conseguenze che deriverebbero dall'adozione di questo sistema. Poichè il Consiglio è organo elettivo, ritengo che ci si possa tranquillamente fermare al sistema attualmente vigente.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento subordinato presentato ai primi due commi dell'articolo 4 dai senatori Donini, Fortunati ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Metto allora ai voti i primi tre commi dell'articolo 4. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Passiamo al quarto comma.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. In merito a questo quarto comma vorrei pregare di stabilire che siano esclusi dalla possibilità di essere membri coloro che siano stati componenti delle Commissioni nelle due precedenti sessioni. Questo è il sistema che vale attualmente per i concorsi a cattedre universitarie. Dato poi il notevole numero di libere docenze in materie particolari per le quali vi sono pochi professori titolari, qualche volta solo due o tre, l'impossibilità di ricompore una seconda volta la Commissione con coloro che abbiano

già fatto parte della precedente può creare delle gravi complicazioni.

Vorrei pregare pertanto di ripiegare sulla seguente formulazione: sostituire le parole « nella precedente sessione » con le altre « nelle due precedenti sessioni ».

VARALDO. Ma questo crea maggiori difficoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Questo vuol dire che si può far parte delle Commissioni due volte di seguito, mentre con il sistema proposto ciò non può accadere.

ZOLI. Allora bisogna dire « in due precedenti sessioni », perchè, se si dice « nelle due », si stabilisce un'esclusione.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma adottando la dizione « in due precedenti sessioni » si può ritenere che le sessioni siano anche intervallate, mentre qui s'intende dire che non si possa far parte delle Commissioni per la terza volta consecutiva. Questo è il concetto; per la formulazione mi rimetto ai letterati.

ZOLI. Il pericolo è che s'intenda che coloro che hanno fatto parte di due delle precedenti sessioni siano esclusi. Lei a questa formulazione dà un'interpretazione sua, ma ci può essere anche l'altra interpretazione che sono esclusi coloro che hanno fatto parte delle due precedenti sessioni.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi pare che il concetto sia chiaro. Forse poi la formula la possiamo definire in sede di coordinamento. Si chiede in sostanza che si debba poter partecipare per due volte di seguito ai lavori della Commissione, e non invece tre volte di seguito.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha presentato il suo emendamento. Chiedo se la Commissione, che ha espresso qualche dubbio, intende presentare un altro emendamento.

ZOLI. Mi pare che quando si dica: « Non possono far parte delle Commissioni coloro che siano stati membri delle Commissioni stesse nelle due precedenti sessioni », sussista il dubbio che non possano farne parte coloro che sono stati membri in una delle precedenti Commissioni. Allora mi pare che la formula positiva: « Possono far parte delle Commissioni coloro che non siano stati membri delle Commissioni stesse in due precedenti sessioni consecutive » sia più chiara.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Voglio esprimere il mio giudizio favorevole al testo originario della Commissione, con una certa cognizione di causa. Può darsi benissimo che in certe discipline vi sia difficoltà per formare le Commissioni; ma il riferimento alle due precedenti Commissioni fa sì che per due sessioni consecutive si possa far parte di Commissioni giudicatrici per la stessa disciplina. In altre parole, certi studiosi potranno essere giudici con questo avvicendamento: due anni sì, un anno no. Secondo il testo della Commissione l'avvicendamento è: un anno sì, un anno no. Nella realtà certi nominativi compaiono continuamente nelle Commissioni giudicatrici delle libere docenze. A mio avviso, dunque, il testo formulato dalla Commissione, anche se può dar luogo ad alcuni inconvenienti, consente un maggiore avvicendamento. Il che è sempre augurabile ed auspicabile nella composizione delle Commissioni giudicatrici.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Ministro, nel testo formulato dal senatore Zoli.

RUSSO, *Segretario*:

Sostituire il quarto comma dell'articolo 4 con il seguente:

« Possono far parte delle Commissioni coloro che non siano stati membri delle Commissioni stesse in due precedenti sessioni consecutive ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

(*Il Senato approva*).

Metto ai voti gli ultimi due commi dell'articolo 4. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 5.

Terminate le prove di esame, ciascun commissario esprime il suo voto: per la concessione della abilitazione occorre l'unanimità dei voti favorevoli. In caso di semplice maggioranza l'abilitazione potrà essere concessa solo su parere conforme della prima Sezione del Consiglio superiore.

La Commissione redige, quindi, una relazione conclusiva contenente — per ciascun candidato — un motivato giudizio sulle pubblicazioni esibite, tenendo all'uopo presente quanto previsto dal precedente articolo 3, comma secondo, sul risultato delle singole prove di esame e, quindi, sulla personalità del candidato.

Alla relazione vanno uniti gli eventuali elaborati relativi alle prove sostenute dal candidato ai sensi dell'articolo 3, numeri 3 e 4 della presente legge.

Le relazioni delle Commissioni, insieme con i verbali delle operazioni delle Commissioni medesime, sono dal Ministro rimesse alla Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, perchè esprima il suo parere sulla regolarità degli atti. Decide quindi il Ministro circa l'approvazione degli atti stessi.

Le relazioni delle Commissioni sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Sul primo comma dell'articolo 5 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Greco, D'Albora ed altri. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Sostituire il primo comma dell'articolo 5 con il seguente:

« Terminate le prove d'esame ciascun commissario esprime il suo voto: per la concessione dell'abilitazione occorre la maggioranza dei voti favorevoli ».

PRESIDENTE. Il senatore Greco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GRECO. Ho già svolto i miei emendamenti in sede di discussione generale e quindi rinuncio a svolgerli ora.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

ZOLI. Nel mio intervento a conclusione della discussione generale ho già dichiarato che la Commissione è contraria.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento presentato dai senatori Greco, D'Albora ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 5 nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo ed il terzo comma. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Passiamo al quarto comma.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Propongo di aggiungere per chiarezza, dopo le parole « sulla regolarità degli atti » le altre « e quello previsto nel primo comma del presente articolo », che non è un giudizio di regolarità.

ZOLI. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura del quarto comma dell'articolo 5 nel testo proposto dall'onorevole Ministro:

« Le relazioni delle Commissioni, insieme con i verbali delle operazioni delle Commissioni medesime, sono dal Ministro rimesse alla Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, perchè esprima il suo parere sulla regolarità degli atti e quello previsto dal primo comma del presente articolo. Decide quindi il Ministro circa l'approvazione degli atti stessi ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il quinto comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 6.

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per la durata di cinque anni; può essere confermata con decreto del Ministro, su deliberazione della Facoltà o Scuola, che deve accertare l'operosità scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio.

Il termine di 5 anni, di cui al precedente comma, non può essere prorogato.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Donini, Fortunati ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire nel primo e nel secondo comma le parole « cinque anni » con le altre « tre anni ».

Il senatore Donini ha facoltà di svolgerlo.

DONINI. La limitazione a tre anni fa parte di quel criterio di maggiore severità che a noi pare necessario adottare, una volta aperto senza limiti il numero degli abilitati alla libera docenza. Tuttavia, lo emendamento è stato già discusso in Commissione e la nostra proposta non ha incontrato la maggioranza dei suffragi; non ne facciamo una questione di fondo. La norma sarebbe opportuna; ma ci rimettiamo al parere del Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Donini, Fortunati ed altri al primo e al secondo comma dell'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei domandare alla Commissione

se non ritenga di sopprimere l'ultimo comma, circa l'impossibilità di proroga del termine di cinque anni. Dico questo perchè ho dovuto concedere, in alcuni casi eccezionali di persone che a causa della guerra non si trovavano in Italia e non avevano potuto esercitare la libera docenza, una proroga, come era equo concederla. Ora, se noi non diciamo niente, mi pare che lasciamo aperta questa possibilità eccezionale per cause di forza maggiore, mentre un'esplicita dichiarazione in senso contrario renderebbe impossibile provvedere come in realtà io ho dovuto provvedere.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sulla proposta dell'onorevole Ministro.

CARISTIA, *relatore*. La Commissione si rimette al Senato. (*Interruzione del senatore Fortunati*).

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ci siamo preoccupati che non fosse detto in modo esplicito perchè ciò sarebbe di impedimento anche nei casi di forza maggiore, mentre, poichè si parla di un termine di cinque anni, è chiaro che la regola è dei cinque anni.

DONINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONINI. Propongo di aggiungere in fondo all'ultimo comma dell'articolo 6 le seguenti parole: « salvo casi di forza maggiore ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento presentato dal senatore Donini.

CARISTIA, *relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, è d'accordo sulla proposta del senatore Donini?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Donini, tendente ad aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 6 le seguenti parole: « salvo casi di forza maggiore ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 7.

Coloro che non conseguono l'abilitazione non possono presentare domanda per la partecipazione agli esami di abilitazione nella sessione immediatamente successiva, nè per la disciplina cui si riferisca l'originaria domanda, nè per altra disciplina.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche nei confronti dei candidati che si ritirino durante le prove.

La preclusione di cui al presente articolo, si intende verificata anche se, nella sessione immediatamente successiva a quella in cui il candidato non conseguì l'abilitazione, la disciplina non sia inclusa fra quelle cui si riferiscono gli esami della sessione stessa.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 8.

Il libero docente, la cui abilitazione sia stata confermata, decade tuttavia dall'abilitazione stessa se per cinque anni conse-

cutivi non abbia esercitato l'insegnamento, senza legittimo impedimento.

La decadenza viene dichiarata con decreto del Ministro su relazione della competente Facoltà, udite le deduzioni dell'interessato.

I liberi docenti che abbiano superato il 70° anno di età, possono chiedere di essere esentati, per avanzata età, dall'obbligo dell'insegnamento, senza incorrere nella decadenza. L'esenzione è dichiarata dal Ministro, sentita la competente Facoltà.

PRESIDENTE. I senatori Donini ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire nel primo comma di questo articolo le parole: « per cinque anni consecutivi » con le altre: « per tre anni consecutivi ». Questo emendamento si deve considerare precluso.

Sempre sull'articolo 8 i senatori Donini ed altri hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Si dia lettura di tale emendamento.

RUSSO, *Segretario*:

Aggiungere alla fine del primo comma le parole: « o se non abbia regolarmente prestato la sua collaborazione in forma sistematica negli istituti universitari, nelle cliniche o nei laboratori ».

PRESIDENTE. Il senatore Donini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DONINI. Abbiamo presentato questo emendamento perchè, quando intervenga un impedimento di forza maggiore che renda impossibile o difficile l'insegnamento, almeno il libero docente abbia l'obbligo di dare la sua collaborazione negli istituti universitari, nelle cliniche o nei laboratori.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CARISTIA, *relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 8, presentato dai senatori Donini ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Donini ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire nel terzo comma le parole: « 70° anno » con le altre: « 65° anno ».

Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

CARISTIA, *relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento presentato dai senatori Donini ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'intero articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 9.

Per la partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza i candidati sono tenuti a versare all'Erario una tassa di lire quindicimila.

Tale tassa viene rimborsata soltanto se la domanda non abbia corso.

L'atto di conferimento e di conferma dell'abilitazione alla libera docenza è assoggettato a tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Donini ed altri. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Nessuna tassa è dovuta alle Università o agli Istituti di istruzione superiore presso i quali il libero docente intende svolgere il suo insegnamento o prestare comunque la sua collaborazione ».

PRESIDENTE. Il senatore Donini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DONINI. Questo emendamento potrebbe anche parere superfluo. Tuttavia, siccome vi sono state nel passato delle richieste di istituzione di tasse speciali per l'esercizio della libera docenza, e proprio il testo del disegno di legge del senatore Ciasca aveva questo inciso, che venne respinto dal Senato, ci è parso opportuno rendere esplicito in maniera definitiva il nostro pensiero.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CARISTIA, *relatore*. Pregherei il senatore Donini di non insistere, anche perchè è detto nella relazione che la tassa per l'esercizio è abolita.

DONINI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 9. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 10.

A coloro che hanno conseguito l'abilitazione spetta il titolo di « libero docente ». Ove si valgano di detto titolo nell'esercizio professionale sono tenuti ad indicare la materia nella quale hanno conseguito la docenza.

L'inadempienza di tale obbligo comporta la perdita del titolo.

È fatto divieto agli ordini professionali di fissare tariffe differenziate a favore dei liberi docenti.

PRESIDENTE. Su quest'articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Donini, Luporini, Fortunati, Cecchi, Marchisio, Mencaraglia e Granata. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« A coloro che hanno conseguito l'abilitazione spetta il titolo di "libero docente". Il

conseguimento della docenza non autorizza tuttavia l'uso professionale del titolo fuori dell'insegnamento universitario ».

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Che la libera docenza non debba essere utilizzata a fini professionali, d'accordo, ma che uno debba vergognarsi quasi di essere libero docente, e non possa mettere il suo titolo sul biglietto da visita, mi sembra eccessivo. Impediamo lo sfruttamento professionale, ma non impediamo a qualcuno che possa aver meritato la libera docenza di dire: sono un libero docente alla Università. Nè sulla targa nè sulla carta intestata nè sulle notule, sta bene, ma andare oltre mi sembra esagerato.

LUPORINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUPORINI. Comprendo che questo punto possa suscitare delle perplessità, e credo che noi saremmo anche disposti ad accettare un'altra formulazione, purchè questa formulazione avesse come obiettivo di raggiungere gli stessi scopi di risanamento della vita professionale nei suoi rapporti con l'istituto della libera docenza. A mio avviso questo è il punto più grave della questione e, sotto un certo aspetto, il più importante di tutto il disegno di legge. Che noi apriamo o manteniamo chiuso il numero è un fatto secondario se intorno all'istituto della libera docenza rimarrà la pressione professionale che conosciamo, almeno per il campo della medicina. Tutti lo sanno, tutti ne parlano, gli stessi docenti della Facoltà di medicina si lamentano di essere trascinati in questo vortice, perchè ogni ben intenzionato ordinario della Facoltà non può sottrarsi al gorgo, escludendo i suoi allievi da questo tipo di gara, e venendo meno quindi ai suoi doveri verso di loro.

Tutti si lamentano, ma se non interveniamo con coraggio, la grave situazione continuerà a minare l'istituto della libera docenza. Le stesse statistiche presentate dal senatore Zoli provano che, buona o meno buona che fosse la precedente e tradizionale legislazione, tuttavia le cose si presentano sane, nell'insieme delle Facoltà, presentando invece caratteri di anormalità nella Facoltà di medicina. Ciò è ammesso dagli stessi professori ordinari, come ho detto, di quella Facoltà. D'altra parte non c'è dubbio che noi qui stabiliremmo un certo precedente, per una regolamentazione che andrebbe anche al di là del fatto specifico, e che domani riguarderebbe gli stessi titolari di cliniche, gli stessi ordinari; noi introdurremmo insomma un certo indirizzo di risanamento.

Noi non possiamo accettare che sull'istituto della libera docenza premano in maniera massiccia, come avviene oggi, interessi estranei a quelli della scienza e dell'insegnamento, interessi professionali, individuali, o addirittura di speculazione, come quelli delle case di cura. È ben noto quello che accade oggi nei rapporti fra le mutue e le case di cura: dalle case di cura in generale, e indirettamente dai loro accordi con le mutue, nasce la richiesta del titolo di libero docente, di « professore », per i medici che prestano in esse la loro opera. Si costituisce così una rete massiccia d'interessi completamente estranei alla scienza e all'insegnamento, che spiega quelle cifre che il senatore Zoli ci ha letto nella sua relazione.

Nè si può accettare un altro aspetto assai grave della stessa situazione, emergente soprattutto nelle Facoltà di medicina, ma forse non completamente estraneo anche ad altre Facoltà. Mi riferisco al fatto che il titolo di libero docente molto sovente viene assegnato in realtà quasi come premio, agli assistenti specialmente di cattedre dirette alla preparazione professionale, dopo che essi hanno prestato gratuitamente o semigratuitamente la loro opera per molti anni; premio conferito a queste persone nel momento stesso in cui, pur essendo il titolo di carattere scientifico e didattico, esse abbandonano per sempre la ricerca scientifica e la Università per dedicarsi alla attività pro-

fessionistica valendosi in essa proprio di quel titolo. Anche questo fenomeno estremamente abnorme è provocato dalla forza delle cose ed anche i più seri professori universitari vi sono necessariamente trascinati. Noi vediamo infatti che per certe cattedre anche di grande importanza, come quelle chirurgiche, c'è più o meno lo stesso numero di assistenti remunerati che nel 1870.

È chiaro che ciò non può essere sufficiente e che quindi i direttori di cattedra devono ricorrere alle prestazioni di volontari che per dieci o dodici anni si sacrificano e poi ottengono come premio questo titolo ma, ripeto, nel momento stesso in cui abbandonano la ricerca scientifica, il che ha una grave conseguenza anche sopra la produzione scientifica. In Italia, per esempio, esistono circa 30 riviste di chirurgia, che vivono a spese dei loro collaboratori, i quali devono farsi i « titoli » per le docenze, mentre in Inghilterra ne esiste una sola. Vi è, quindi, una massa di produzione scientifica che evidentemente non può corrispondere al valore che dovrebbe avere.

Una volta introdotto questo elemento risanatore si dovranno apportare poi in sede di riordinamento universitario quelle opportune modifiche e fornire quelle garanzie per cui chi si dedica veramente alla ricerca scientifica possa farlo con tranquillità per il proprio avvenire.

Inoltre ho anche un'altra preoccupazione, e concludo. Quando leggo nel testo della Commissione la disposizione che « ove si valgano di detto titolo nell'esercizio professionale sono tenuti ad indicare la materia nella quale hanno conseguito la docenza », mi rendo conto che qui da parte della Commissione c'è un'intenzione molto seria di difesa del pubblico.

Se, per esempio, uno va a farsi visitare da un libero docente in storia della medicina, anche se la storia della medicina è una disciplina estremamente interessante, non ha particolari garanzie per la sua cura. Io ho un grande interesse e rispetto personale per la storia della medicina, e ne ho dato prova anche in quello che ho scritto. Però mi meraviglia molto il grande numero che esiste in Italia di docenti di storia della medicina.

ALBERTI. Sono pochi, c'è una sola cattedra.

LUPORINI. Ma il numero dei docenti è molto superiore, e per me ciò ha costituito una grande sorpresa, anche perchè quando mi sono occupato di certe questioni ho dovuto ricorrere piuttosto alla produzione straniera che a quella italiana.

Comunque, chiusa questa parentesi, io vedo qui un certo pericolo: che cioè si solleciti un'altra volta, involontariamente, da parte della Commissione la spinta a prendere molte libere docenze per aggiungerle una dietro l'altra sulla targa che si espone di fronte al pubblico. Già ci sono quelli che fanno la collezione di libere docenze per premere con questi numerosi titoli in seno ai concorsi ospedalieri e così via.

Pertanto noi dichiariamo di mantenere, pur comprendendo la serietà dell'impegno che ha mosso la Commissione, l'emendamento che abbiamo presentato.

MACAGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACAGGI. Brevissimamente, signor Presidente, per esprimere la mia perplessità — e me ne dispiace — nei confronti di quanto ha affermato il collega Luporini, anche perchè la questione è stata ampiamente discussa in sede di Commissione.

Mentre il collega Luporini si preoccupa di una quantità di argomenti che del resto abbiamo già trattato anche questa sera e che non so se sia opportuno inserire nel presente disegno di legge, io mi preoccupo di non perdere ciò che di positivo abbiamo indicato, e cioè l'obbligo della specificazione della materia nella quale si è conseguita la libera docenza.

D'altra parte non so se sia opportuno in questo momento vietare l'uso di un titolo che, se non altro, significa una distinzione

nel campo professionale. Per questo desidererei che l'articolo fosse lasciato com'è.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CARISTIA, *relatore*. La Commissione è contraria perchè ritiene questo emendamento inopportuno ed eccessivo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. D'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Donini, Luporini ed altri, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti i tre commi dell'articolo 10. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

I senatori Donini, Luporini ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 10 i seguenti due commi:

« In ogni caso l'applicazione di tariffe differenziali da parte di professionisti abilitati alla libera docenza comporta la perdita del titolo.

« È fatto altresì divieto di richiedere la libera docenza come condizione *sine qua non* per concorsi ospedalieri e simili ».

Il senatore Donini ha facoltà di svolgerlo.

DONINI. La prima parte dell'emendamento è stata suggerita da queste considerazioni: gli ordini professionali non potranno più istituire tariffe differenziate, ma se un libero docente applica delle tariffe più elevate, una sanzione in qualche modo dovrebbe essere necessaria. Ecco perchè si dovrebbe stabilire la perdita del titolo. Non credo che ciò rientri nella categoria delle cose inopportune ed eccessive, come è stato osservato; si tratta della difesa della serietà di un titolo che stiamo per accordare in maniera più larga di prima. Non insisto invece sulla seconda parte e vorrei suggerire alla Commissione di presentarla come raccomandazione alla Commissione della sanità pubblica, perchè ne tenga conto, dato che la libera docenza è oggi richiesta come condizione *sine qua non* per i concorsi per il primariato negli ospedali, e cerchi di modificare la situazione attuale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

ZOLI. Evidentemente il senatore Donini non è professionista perchè altrimenti comprenderebbe che l'applicazione di tariffe differenziate da parte di una sola persona è impossibile, dato che le tariffe stabiliscono dei minimi non dei massimi e al di sopra del minimo vi è libertà di richiesta. Ma nessuno dirà mai: guardi che io come medico prenderei una cifra X ma siccome sono libero docente ho diritto ad una cifra diversa. Ognuno fissa le tariffe che crede. E l'Ordine dei medici stabilisce delle tariffe minime che sono differenziate per il medico semplice, per lo specializzato, per il libero docente. Ma un'altra tariffa differenziata da parte del singolo non saprei come si potrebbe accertare. Di fronte ad una tariffa più alta diremo che si tratta di un medico caro. Poi, che sia caro perchè libero docente o per un'altra ragione non si può stabilire. Pertanto la Commissione è contraria alla prima parte dell'emendamento del senatore Donini. La seconda parte dell'emendamento può essere accolta come raccomandazione.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo non è favorevole all'emendamento per le ragioni già dette, e, per quanto riguarda gli ospedali, credo che questo riguardi esclusivamente l'Amministrazione sanitaria.

PRESIDENTE. Senatore Donini, mantiene l'emendamento?

DONINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 10 nel suo complesso nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 11.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della prima Sezione del Consiglio superiore, può conferire l'abilitazione ai candidati della sessione di esami indetta per l'anno 1957 che, dalle Commissioni giudicatrici, siano stati dichiarati idonei alla unanimità oltre il numero dei posti fissato per ciascuna disciplina a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 marzo 1953, n. 188.

Ai candidati della sessione stessa dichiarati idonei a semplice maggioranza l'abilitazione potrà essere conferita solo su parere conforme della prima Sezione del Consiglio superiore.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Greco, D'Albora, Pennavaria ed altri. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Limitatamente alla sessione di esami indetta nell'anno 1957, la libera docenza è conferita, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, anche ai candidati che dalle Commissioni giudicatrici siano stati dichiarati idonei all'unanimità o a maggioranza, oltre il numero dei posti fissato per ciascuna disciplina a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 marzo 1953, n. 188 ».

D'ALBORA. Ritiriamo l'emendamento.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Propongo che nel primo comma, alle parole: « può conferire », sia sostituita l'altra: « conferisce ».

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ella è d'accordo?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo; solo vorrei dire che in queste condizioni non è neppure richiesto il parere del Consiglio superiore, che è già stato dato, salvo che per la regolarità degli atti, perchè il Consiglio superiore ha approvato gli atti delle Commissioni.

Ora, mentre si richiedeva il parere quando il Ministro aveva la discrezionalità, se il Ministro non l'ha più anche il parere del Consiglio superiore non ha ragion d'essere. Nel secondo comma sì, perchè nel secondo comma è previsto un giudizio di merito. Propongo, pertanto, di sopprimere, nel primo comma, le parole: « o sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore ».

FORTUNATI. Direi: « su parere » e non: « su parere conforme ».

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. No, è meglio dire: « su parere conforme », perchè si tratta di un giudizio tecnico.

PRESIDENTE. Do lettura del primo comma dell'articolo 11 con le modifiche proposte:

« Il Ministro della pubblica istruzione conferisce l'abilitazione ai candidati della sessione di esami indetta per l'anno 1957 che, dalle Commissioni giudicatrici, siano stati dichiarati idonei all'unanimità oltre il numero dei posti fissato per ciascuna disciplina a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 marzo 1953, n. 188 ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 11 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 12.

Le norme della presente legge si applicano anche alla sessione di esami indetta per l'anno 1958.

Per la sessione medesima, tuttavia, la libera docenza potrà essere conseguita, senza limite di numero, in tutte le discipline previste dal bando di esame.

Limitatamente alla sessione stessa non si applicano le norme dell'articolo 2, comma quarto, e dell'articolo 7 della presente legge.

Resta ferma altresì, per la sessione suddetta, la composizione delle Commissioni giudicatrici già fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 20 ottobre 1958, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 29 ottobre 1958.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Su questo punto credo che si debba decidere su qualche altro argomento relativo all'applicabilità delle norme: per esempio, per quanto riguarda il 35° anno di età, che è richiesto dalla legge; siccome la legge precedente, sotto l'imperio della quale è stato bandito il concorso, ammetteva anche il 30° anno di età, mi parrebbe equo esonerare da questo limite.

C'è l'altro punto relativo alle maggiori tassazioni previste da questa legge. Dobbiamo chiedere un supplemento di tassazione nei termini previsti da questa legge o no? Ora, con la dizione attuale, evidentemente, poichè si fa esonero solo per alcune disposizioni, dovrebbe applicarsi la tassazione nuova.

Quindi credo che l'articolo dovrebbe essere modificato e potrebbe esserlo così. Dopo quanto indicato nel comma terzo dell'articolo 12, bisognerebbe dire: « Restano in vigore le norme di cui all'articolo 1, lettera *a*), e all'articolo 5, primo comma, della legge 26 marzo 1953, n. 188 ». Sono le norme relative all'esonero, quando si sia compiuto il 30° anno di età invece che il 35°, e poi quelle relative alle tasse.

ZOLI. Nell'articolo 1 non esistono lettere.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. È l'articolo 1 della legge del 1953, che continua ad avere vigore.

Qui nella nuova legge è previsto che si possa fare l'esame di abilitazione per una sola materia; nella legge precedente invece era previsto che si potesse chiedere l'abilitazione in tre materie. Ora, sono già in atto richieste per più materie. Io ritengo che su questo punto si debba applicare la nuova legge. Però bisogna dirlo esplicitamente e pertanto i candidati debbono essere invitati ad indicare per quale delle materie, che avevano prima richiesto, intendano confermare la loro domanda. (*Interruzione del senatore Donini*). È una questione molto delicata, perchè c'è di mezzo anche la composizione delle Commissioni. Credo quindi che si debba fare la casistica.

ZOLI. La composizione delle Commissioni resta ferma.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma la formulazione dovrebbe essere un po' diversa. Bisogna chiarire che resta fermo il sistema delle Commissioni a tre, salvo però le sostituzioni che si rendessero necessarie per dimissioni o per cause di forza maggiore.

Così invece come è formulato l'articolo, le Commissioni sembrerebbero cristallizzate.

Riassumo i concetti espressi: coloro che hanno 30 anni siano ammessi ugualmente perchè tale era il limite della legge precedente; che siano esonerati dalla maggiore tassazione di 15.000 lire; che siano invitati a scegliere una sola delle discipline per cui chiedono l'abilitazione, a differenza di quanto avveniva prima; che le Commissioni restino ferme con il sistema a tre, ma che siano salve le sostituzioni richieste da dimissioni o da altra causa di forza maggiore. Io credo che, se si è d'accordo su tali concetti, la definizione precisa e tecnica si potrebbe fare in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. No, onorevole Ministro. È preferibile che lei formuli l'emendamento per iscritto.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. L'emendamento è questo:

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 12 con i seguenti:

« Restano in vigore le norme di cui all'articolo 1, lettera *a*), e all'articolo 5, primo comma, della legge 26 marzo 1953, n. 188. I candidati che hanno presentato nei termini, per la sessione medesima, domanda per l'ammissione agli esami per più discipline, sono tenuti ad indicare, in relazione all'articolo 1, ultimo comma, della presente legge, per quale disciplina intendono sia mantenuta ferma la domanda.

« Resta ferma altresì, per la sessione dell'anno 1958, la composizione delle Commissioni giudicatrici già fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 20 ottobre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262, del 29 ottobre 1958, fatte salve le modifiche che si rendano necessarie a seguito di dimissioni e per cause di forza maggiore ».

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Io proporrei, in modo che non sorgano dubbi, che prima degli articoli 11 e 12 si inserisse il titolo « Norme transitorie ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

ZOLI. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta presentata dal senatore Fortunati di premettere agli articoli 11 e 12 l'intitolazione: « Norme transitorie ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti i primi due commi dell'articolo 12. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Si dia lettura dell'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 12, proposto dall'onorevole Ministro.

RUSSO, *Segretario*:

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 12 con i seguenti:

« Restano in vigore le norme di cui all'articolo 1, lettera *a*) e all'articolo 5, primo comma, della legge 26 marzo 1953, n. 188. I candidati che hanno presentato nei termini, per la sessione medesima, domanda per l'ammissione agli esami per più discipline, sono tenuti ad indicare, in relazione all'articolo 1, ultimo comma, della presente legge, per quale disciplina intendono sia mantenuta ferma la domanda.

« Resta ferma altresì, per la sessione dell'anno 1958, la composizione delle Commissioni giudicatrici già fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 20 ottobre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262, del 29 ottobre 1958, fatte salve le modifiche che si rendano necessarie a seguito di dimissioni o per causa di forza maggiore ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 12 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

ALBERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI. Dichiaro a nome del Gruppo del Partito socialista italiano che noi voteremo a favore del disegno di legge, che consideriamo del tutto in attuazione del principio del numero aperto da noi sostenuto in Commissione, principio consono alla difesa in senso democratico, equitativo ed egualitario specialmente degli studiosi più isolati, meno aderenti alle scuole per così dire, e di quelli che una volta si chiamavano autodidatti (ce ne sono anche nel campo universitario). Dichiaro altresì il mio voto favorevole motivato dal fatto che nelle norme transitorie è recepita, nella sostanza e in linea di coerenza, la proposta di legge che porta il mio nome.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Per lo svolgimento di un'interpellanza

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Signor Presidente, io ho presentato, con carattere di urgenza, una interpellanza (97), al Ministro della pubblica istruzione, per l'istituzione della classe media a Greve in Chianti, che è un grosso paese densamente popolato. Le sarei grato, onorevole Ministro, se ella volesse rispondermi con cortese sollecitudine.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Le assicuro che risponderò il più presto possibile.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

RUSSO, *Segretario*:

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se intenda o meno disporre la istituzione della scuola media in località Greve in Chianti (Firenze): sorse in detto grosso paese, per iniziativa delle autorità comunali e dei cittadini, l'Istituto privato « Giacomo Leopardi » per il cui mantenimento i genitori degli alunni che lo frequentano si sono da tempo tassati per la retta, oscillante da 3 a 5 mila lire mensili, oltre il contributo del comune di Greve;

che detta località dista 30 chilometri da Firenze e 40 da Siena per cui si rende impossibile, dal punto di vista economico e cautelativo, far frequentare a ragazzi di 10-12 anni le scuole medie esistenti in dette città; che l'istituzione della scuola media (3 classi), si rende necessaria in Greve del Chianti per la notevole dimensione del Comune, la forte densità della popolazione e per l'aspirazione legittima da parte degli abitanti di avvicinare i loro figli alla cultura nazionale e creare le condizioni per la formazione di una classe dirigente capace di imprimere maggior sviluppo economico e culturale in un centro importante quale è Greve in Chianti (97).

MARIOTTI

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO, *Segretario*:

Ai Ministri dell'industria e del commercio del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritengano di intervenire nei confronti della società Montecatini che in provincia di Pescara nel giro di pochi mesi ha attuato o sta cercando di attuare massicci licenziamenti dai suoi stabilimenti di Bussi, di Piano d'Orta e di Bolognano.

Gli interroganti rilevano come in stridente contrasto con gli impegni di Governo sulla industrializzazione del Mezzogiorno e della mozione, approvata il 28 marzo 1958 dalla Camera dei deputati, in provincia di Pescara e in Abruzzo gli unici fatti nuovi sono da tempo costituiti da licenziamenti di maestranze dovuti a riduzione di personale nelle poche industrie esistenti e dalla grave crisi che colpisce le piccole e medie industrie (230).

CHIOLA, MILILLO

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se intenda o meno proporre provvedimenti legislativi per i numerosi insegnanti di ruolo ordinario e dei ruoli speciali transitorî delle scuole medie inferiori (Ruolo *B*) in possesso di abilitazione conseguita con regolari esami a cattedre di scuole medie superiori (Ruolo *A*).

Detti provvedimenti di iniziativa governativa dovranno stabilire il passaggio degli insegnanti in questione nei ruoli organici delle cattedre di scuola media superiore per le quali essi sono provvisti di una regolare abilitazione conseguita per esami.

Ciò per colmare lo svantaggio in cui si trovano i detti professori nei confronti di quei colleghi che in base all'abilitazione con sei decimi o della futura abilitazione didattica saranno trasferiti nei ruoli ordinari per quelle cattedre di scuole medie superiori che attualmente ricoprono quali insegnanti dei ruoli speciali transitorî (480).

MASCIALE, MARIOTTI, MACAGGI, CALEFFI

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non siano a conoscenza che gli Organi dei medici delle provincie di Venezia, Treviso, Padova, Udine, hanno disdettato le Convenzioni stipulate con le Mutue coltivatori diretti, per inadempienze amministrative di queste ultime. Tali Mutue non corrisposero regolarmente ai medici le prestazioni effettuate, talchè la persistente morosità ha determinato la disdetta delle Convenzioni.

Casi di morosità delle Mutue si verificano anche verso gli Ospedali.

Poichè i mutuati pagano regolarmente il contributo, l'interrogante domanda di conoscere per quali ragioni le Mutue siano in stato di morosità tanto persistente e grave da determinare il rifiuto del rinnovo delle Convenzioni da parte degli Ordini dei medici ed il pericolo della sospensione dell'assistenza.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quali interventi il Governo intende disporre per costringere le Mutue alla regolare osservanza dei loro obblighi (481).

GIANQUINTO

Al Ministro del tesoro, per conoscere se è stata definita, o a che punto è, la pratica di pensione di guerra di Iafisco Leonardo, nato in San Severo (Foggia) il 12 aprile 1912 (482).

IMPERIALE

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 10 dicembre 1958

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, merco-

ledì 10 dicembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento delle interpellanze:

PASQUALICCHIO (DE LEONARDIS, GRAMEGNA). — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per essere informati delle reali condizioni in cui si trova l'acquedotto pugliese, le cui erogazioni di acqua risultano sempre più insufficienti a soddisfare le necessità di acqua potabile delle popolazioni pugliesi e lucane, servite dal detto acquedotto.

Particolarmente deficienti risultano quelle erogazioni nelle zone sub-appenniniche e garganiche, dove quasi tutti i Comuni sono ancora privi di impianto dell'acquedotto stesso; fra essi ve ne sono alcuni in cui manca addirittura qualsiasi approvvigionamento idrico.

Convegni e riunioni di amministratori comunali e provinciali da anni vanno indicando le soluzioni di carattere urgente, indispensabili per porre riparo a tale grave situazione di approvvigionamento idrico; il 14 luglio 1958 una nuova riunione ha avuto luogo a San Severo, per tornare ad indicare nelle fonti del Biferno una delle sorgenti che può contribuire a dare all'acquedotto pugliese le acque indispensabili ai bisogni delle popolazioni indicate.

Si chiede al Governo di intervenire per accogliere le insistenti richieste di una popolazione di oltre 3.600.000 abitanti, che, avendo oggi una disponibilità limitatissima di acqua potabile, guarda con preoccupazione alle condizioni in cui, dato il graduale peggioramento della situazione, verrà a trovarsi entro un non lontano domani (43).

GATTO (MARIOTTI, FENOALTEA, MARAZZITA, JODICE, MASCIALE). — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga legittimo e regolare il comportamento di un funzionario di pubblica sicurezza il quale, ascoltando dall'esterno quanto detto durante un convegno di categoria di produttori tenuto in locale chiuso e non gradendo critiche espresse all'operato del funzionario stesso e della pubblica sicurezza, irrompe nella sala scavalcando una finestra, seguìto da alcuni agenti, ingiunge all'oratore (un parlamentare) di mutare il contenuto dell'intervento, gli strappa il microfono di mano, dichiara chiuso il ... comizio (!) ordina con squilli di tromba una carica all'interno del locale, fa bastonare i presenti non tenendo conto che oggetto di tale violenza sono proprio i più lontani dalle porte d'uscita e, avvenuto non senza conseguenza fisiche l'esodo totale del pubblico, si permette arrogantemente di ingiungere a due parlamentari di uscire dalla sala.

I fatti, ben noti al Ministro, sono avvenuti a Marsala il 17 agosto 1958 (48).

MARCHISIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se abbia dato mai particolari istruzioni ai Prefetti al fine di vietare ai signori Sindaci dei Comuni qualsiasi interessamento od azione volti al fine di tentare e trovare soluzioni, coi propri buoni uffici presso le parti, per vertenze sindacali o situazioni particolari del mondo del lavoro che siano, a giudizio dei Sindaci stessi, gravide di dannose conseguenze per la vita del proprio Comune.

Quanto sopra chiede in quanto:

a) risulta che in occasione della recente vertenza sindacale per la stipula del nuovo contratto monda del riso, il signor Sindaco di Sali Vercellese, preoccupato giustamente per i gravi danni che derivano all'economia del proprio Comune dal prolungarsi della vertenza, aveva lodevolmente preso l'iniziative di convocare presso il proprio ufficio i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori locali al fine di tentare una composizione, anche provvisoria, nell'ambito del Comune. La prefettura di Vercelli, venuta a conoscenza della cosa, ha immediatamente provveduto a vietare l'incontro diffidando il Sindaco dal voler comunque ancora interessarsi della questione;

b) allorchè alla ditta Magliola di Santhià si profilò un licenziamento di un centinaio di dipendenti, il Sindaco del Comune giustamente allarmato per le gravissime conseguenze che tale licenziamento avrebbe avuto su tutto l'andamento della vita cittadina, invitò presso il proprio ufficio i parlamentari (di ogni partito) del circondario, i rappresentanti provinciali dei sindaci interessati (di ogni corrente), i membri della Commissione interna. Scopo della riunione era ovviamente quello di accertare tutti gli aspetti della grave questione demandando, se del caso, ai parlamentari presenti i passi necessari in opportuna sede. La prefettura di Vercelli, pur essendo a conoscenza che tra gli invitati c'erano dei parlamentari, vietò al Sindaco di ricevere gli intervenuti in un qualsiasi locale del Palazzo Comunale.

L'interpellante chiede di conoscere il pensiero del Ministro in merito ai casi segnalati e se non ritenga (non potendosi per nulla invocare nel caso alcun motivo di ordine pubblico) di dover opportunamente precisare ai Prefetti i limiti del loro potere discrezionale, non essendo, interventi e provvedimenti del genere, consoni all'attuale ordinamento (50).

DE LEONARDIS (PAPALIA, MASCIALE, GRAMEGNA). — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che a Bari, recentemente, per motivi evidentemente inconsistenti, venne vietato un comizio organizzato dalla Federbraccianti a coronamento di un ciclo di manifestazioni indette per discutere problemi della terra e sollecitare la promulgazione di un decreto per l'imponibile di mano d'opera.

In quella giornata, piccole rappresentanze dei lavoratori venute dalla Provincia per avvicinare e informare le competenti Autorità, vennero caricate e disperse dalla Polizia che operò anche dei fermi.

Impossibile riuscì, in quella stessa giornata, alla Segreteria della Camera del lavoro farsi ricevere dal Prefetto che — pur essendo in sede — non credè di dover ascoltare dalla viva voce degli interessati le ragioni per le quali si riteneva opportuno, anzi urgente, l'intervento governativo.

Di contro, il giorno successivo, lo stesso Questore, non più preoccupato da motivi di ordine pubblico, consentiva agli agrari di rovesciare sulla città mediante torpedoni numerose schiere di loro sostenitori, i quali non solo manifestarono in pubblico comizio contro il decreto d'imponibile di mano d'opera, ma addirittura sfilarono in corteo a celebrazione forse della ottenuta mortificazione degli avversari.

A questo punto chiedono se rientrano nell'indirizzo dato ai Questori dall'attuale Governo, i sistemi discriminatori adottati a Bari.

In caso contrario chiedono di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare contro coloro che arbitrariamente limitano la libertà dei cittadini, violano la Costituzione e determinano la più profonda sfiducia verso organi chiamati non a consumare arbitri, ma ad applicare le leggi (53).

La seduta è tolta (*ore 21,40*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari